SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210/L

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. **274.**

Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

06G0293

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2006, **n. 275.**

Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

Visto l'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 22, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un anno dalla data di entrata in vigore;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 luglio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 ottobre 2006;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Inserimento dell'articolo 5-*bis *nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari).* — 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.».

Art. 2.

*Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del 2001 degli articoli 11-*quater, *11-*quinquies, *11-*sexies, *11-*septies, *11-*octies, *11-*novies e *11-*decies

1. Dopo l'articolo 11-*ter* del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*quater (Autorità che sovrintende alla leva).* — 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:

a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera *a)*, la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.

3. Per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-*bis)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.

Art. 11-*quinquies (Cancellazione della nota di renitenza).* — 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.

Art. 11-*sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva).* — 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Art. 11-*septies (Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria).* — 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, su istanza degli interessati:

a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;

b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;

c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;

d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;

e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

2. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.

Art. 11-*octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva).* — 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

Art. 11-*novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva).* — 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età.

3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

Art. 11-*decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva).* — 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.».

Art. 3.

Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonché dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.».

Art. 4.

*Modificazione dell'articolo 12-*bis *del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni*

1. All'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.».

Art. 5.

*Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-*ter *del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni*

1. Il comma 7 dell'articolo 12-*ter* del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.».

Art. 6.

Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente lettera:

«*a-bis)* assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera *a)*, è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;

b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:

1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;

2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.»;

d) al comma 7, dopo le parole: «trasmette alla Direzione generale per il personale militare» sono inserite le seguenti: «, per il tramite dell'alto comando sovraordinato,».

Art. 7.

*Inserimento dell'articolo 15-*ter *nel decreto legislativo n. 215 del 2001*

1. Dopo l'articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 15-*ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi).* — 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.

2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.».

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*c-bis)* non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;

b) al comma 3, dopo la lettera *c)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*c-bis)* non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;

c) al comma 4, dopo la lettera *c)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*c-bis)* non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.».

Art. 9.

Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modficazioni

1. L'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PARISI, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro dell'interno*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO (art.9)

ALLEGATO 1
(art. 14 – quater, comma 2)

Ministero della Difesa

____
(ENTE/REPARTO DI ULTIMA APPARTENENZA)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO PER ....

GRADO, COGNOME E NOME

____

LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO D'APPARTENENZA

____

SERVIZIO

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO [ ][ ][ ][ ] **(n. giorni)**

- **Incorporato quale ....il** [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
- **Ha terminato il servizio quale ....il** [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] **nella Forza Armata** EI MM AM

PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO

dal [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] **al** [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] _______________ **(incarico, specializzazione/categoria)**

dal [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] **al** [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] _______________ **(incarico, specializzazione/categoria)**

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO

Stato e nome della missione..

dal [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] al [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

Stato e nome della missione..

dal [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] al [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

[ ] **ECCELLENTE** (o giudizio equivalente) [ ] **SUPERIORE ALLA MEDIA** (o giudizio equivalente)

[ ] **NELLA MEDIA** (o giudizio equivalente) [ ] **INFERIORE ALLA MEDIA** (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE:

____

____

FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI SI [ ] NO [ ]

SITUAZIONE DISCIPLINARE

- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni) : [ ][ ]
- CONSEGNA (totale giorni) : [ ][ ]
- RIMPROVERO (numero) : [ ][ ]

TITOLO DI STUDIO

TIPO : _______________

VOTO/GIUDIZIO: _______________

(SE VFP1) PRESENTAZIONE DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE VFP4

NO [ ] **SI** [ ] **indicare il concorso** [ ] **ed il bando** [ ]

per la Forza Armata EI MM AM**;**

LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO

Lingua_______________ Livello: W____ R____ L____ S____

Lingua_______________ Livello: W____ R____ L____ S____

ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI

____

____

_______________, lì_______________
(località e data di rilascio)

(timbro ente)

Il Comandante di Corpo

____

l'interessato

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferiscie, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005.

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001.

— Il testo dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 2004, è il seguente:

«Art. 22 *(Conferimento di delega legislativa).* — 1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unficata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato- regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle fmanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3 . La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNICEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Volontari in ferma prefissata).* — 1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma preflssata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonché gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secando i rispettivi ordinamenti.

4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze

di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.

6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:

a) servizio;

b) congedo illimitato;

c) congedo assoluto.

7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1º dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente del Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonché dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12-*bis (Volontari in ferma prefissata in servizio).* — 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) servizio effettivo;

b) sospensione precauzionale dal servizio.

2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'art. 13. L'accertamento è effettuato con le modalità stabilite da ciascuna Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata è diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, il militare è prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.

6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.

6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.

8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 12-*ter* del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12-*ter. (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi).* — 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estro, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attività di carattere personale, ancorché disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

5. I servizi di guardia presidiari e dì caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennità, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono, limiti di spesa, i compensi di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1º caporal maggiore e gradi corrispondenti.

7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadrieanale che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attvità giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.

8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unità navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante, affissione all'albo del reparto.

9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;

b) permessi speciali notturni;

c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Proscioglimento dalla ferma).* — 1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;

a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell 'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia difinanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'art. 13;

c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 226 del 2004;

e) cause di incompatibilità, di cui all'art. 12-*bis*, comma 3;

f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

g) protratto insufficiente rendimento;

h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

i) perdita del grado.

3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dall'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;

b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:

1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;

2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.

3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.

4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera *c)*, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera *d)*, è di competenza della Direzione generale per il personale militare.

6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera *g)*, può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera *h)*, è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare, *per il tramite dell'alto comando sovraordinato*, gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 *(Ufficiali in ferma prefissata).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.

2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;

b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse;

c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-flsica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 31° marzo 2000, n. 78;

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;

5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

5-*bis*. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.

6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:

a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;

c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;

d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.

7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.

9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per Ilievi ufficiali delle accademie.».

Nota all'art. 10:

— L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Areonautica), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1964, n. 110, abrogato dal presente decreto, recava:

«Art. 23. *(Autorità che sopraintende alla leva).*».

06G0295

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2006.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006. (Ordinanza n. 3548).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali in rassegna;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Presidente della regione Marche;

Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 18 ottobre 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Marche è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresì della collaborazione delle strutture regionali, nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di

un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attività agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato una anticipazione.

Art. 4.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 150.000 euro;

b) un contributo pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, né più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dalla attività, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale presentata.

2. Sono altresì concessi, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, finanziamenti in conto interessi fino al 45 per cento del danno subito fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 25.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano predisposto dal commissario medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 4, con il quale verranno altresì identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

5. Il commissario delegato è altresì autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

6. È altresì concesso un contributo a favore dei soggetti che abitino in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

7. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

8. La regione Marche è autorizzata a costituire un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, affidandone la gestione ad enti dotati della necessaria idoneità finanziaria da individuare nel rispetto delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, è autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta associazione direttamente atti-

vati in relazione alla particolare gravità del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 6.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis;*

decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al commissario delegato la somma di 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La regione Marche è autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - Presidente della regione Marche con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. Il commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Per consentire l'espletamento delle ulteriori attività previste in attuazione della presente ordinanza la regione Marche e gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998. La regione e gli enti locali sono autorizzati a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite mensile di cinquanta ore pro-capite.

2. Al personale del Sistema di protezione civile e sicurezza locale della Regione Marche direttamente impegnato per le finalità di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)* e comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a carico della regione Marche.

4. Per accelerare l'istallazione del radar meteorologico finalizzato alla realizzazione del programma diretto ad assicurare un'adeguata copertura di radar metereologici del territorio nazionale prevista dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, la regione Marche è autorizzata ad avvalersi delle risorse assegnate al commissario delegato con la presente ordinanza.

5. Per le maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa il commissario delegato - Presidente della regione Marche è autorizzato ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, di un'unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri a carico di quest'ultimo, appositamente individuato dal capo del Dipartimento medesimo.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Presidente: PRODI

06A09816

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2006.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006. (Ordinanza n. 3549).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali in rassegna;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 17 ottobre 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Liguria è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresì della collaborazione delle strutture regionali, nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifi-

che indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. Il commissario delegato, avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attività agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato una anticipazione.

Art. 4.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 150.000 euro;

b) un contributo pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, né più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dalla attività, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale presentata.

2. Sono altresì concessi, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, finanziamenti in conto interessi fino al 45 per cento del danno subito fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 25.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano predisposto dal commissario medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 4, con il quale verranno altresì identificate le tipologie d'in-

tervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

5. Il commissario delegato è altresì autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

6. È altresì concesso un contributo a favore dei soggetti che abitino in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

7. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, è autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta associazione direttamente attivati in relazione alla particolare gravità del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 6.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis;*

decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al commissario delegato la somma di 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La regione Liguria è autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - presidente della regione Liguria con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. Il commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Presidente: PRODI

06A09817

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 10 ottobre 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea.

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LE RIFORME ISTITUZIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. dott. Vannino Chiti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea e il dott. Paolo Naccarato sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con il quale si dispone, in particolare, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea e dott. Paolo Naccarato;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea, Sottosegretario di Stato, la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Nel quadro degli indirizzi generali e delle attività di coordinamento formulati dal Ministro, le funzioni delegate al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, che sono svolte anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea, sono le seguenti:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

h) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;

i) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli

rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante, tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea;

q) curare i rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle Assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.

Il prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea eserciterà, altresì, le funzioni attribuite al Ministro per i rapporti con il Parlamento dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993.

Il prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea eserciterà, in caso di impedimento o assenza del Sottosegretario dott. Paolo Naccarato, le ulteriori funzioni in materia di riforme istituzionali attribuite al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006.

Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 ottobre 2006

Il Ministro: CHITI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 236

06A09819

DECRETO 10 ottobre 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Paolo Naccarato.

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LE RIFORME ISTITUZIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. dott. Vannino Chiti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea e il dott. Paolo Naccarato sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con il quale si dispone, in particolare, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea e dott. Paolo Naccarato;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al prof. Paolo Naccarato, Sottosegretario di Stato, la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Nel quadro degli indirizzi generali e delle attività di coordinamento formulati dal Ministro, le funzioni delegate al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, che sono svolte anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Paolo Naccarato, sono quelle relative alle seguenti materie:

a) riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale,

a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) studio, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni, e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tale fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea;

c) cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle Assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.

Il dott. Paolo Naccarato, eserciterà, in caso di impedimento o assenza del Sottosegretario prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea, le ulteriori funzioni in materia di rapporti con il Parlamento attribuite al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006.

Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 ottobre 2006

Il Ministro: CHITI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 235

06A09820

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Bonati Fernando José, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Bonati Fernando José, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontólogo» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Bonati Fernando José è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontólogo» rilasciato in data 2 ottobre 1996 dalla «Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Odontologia» (República Argentina) al sig. Bonati Fernando José, nato a Junin (Buenos Aires - Argentina) il 4 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Bonati Fernando José è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09520

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Ana Yolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gutierrez Ana Yolanda, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião-Dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione elle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Gutierrez Ana Yolanda è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião-Dentista» rilasciato in data 9 ottobre 1967 dalla «Universidade Federal de Juiz de Fora - Faculdade de Farmacia e Odontologia», Juiz de Fora (Brasile), alla sig.ra Gutierrez Ana Yolanda, nata a San Vicente (El Salvador) l'8 giugno 1940, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Gutierrez Ana Yolanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09521

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Wassermann Norbert, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Wassermann Norbert, cittadino israeliano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Docteur en Medecine - Stomatologie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e in data 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Wassermann Norbert è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Docteur en Medecine-Stomatologie» rilasciato in data 6 settembre 1984 dall'Istituto statale di medicina e farmacia di Bucarest, facoltà di stomatologia (Romania) al sig. Wassermann Norbert, nato a Bucarest l'8 marzo 1948, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Wassermann Norbert è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legisltivo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09522

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hrubina Tatsiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Hrubina Tatsiana, cittadina bielorussa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico-stomatologo» conseguito in Bielorussia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'eserci-

zio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Hrubina Tatsiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico-stomatologo» rilasciato in data 23 giugno 1992 dall'Università statale di medicina di Minsk (Bielorussia), alla sig.ra Hrubina Tatsiana, nata a Minsk (Bielorussia) il 7 agosto 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Hrubina Tatsiana è autorizzata a esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09523

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Puma Gold», registrato al n. 13358.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 giugno 2006 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PUMA GOLD uguale al prodotto di riferimento denominato HUSSAR OF registrato al n. 11061 con decreto direttoriale in data 24 ottobre 2001 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato HUSSAR OF dell'impresa medesina;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato PUMA GOLD è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Iodosulfuron-metilsodium, Fenoxaprop-p-etile, Mefenpir-dietile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato PUMA GOLD con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-1,25-2,5-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Bayer Cropscience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13358.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PUMA® GOLD

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI DEL FRUMENTO TENERO E DURO
SUSPOSOLUZIONE

PUMA® GOLD

Composizione:

Iodosulfuron-metil-sodium puro	0,79 g (8 g/L)
Fenoxaprop-p-etile puro	6,32 g (64 g/L)
Mefenpir-dietile puro (antidoto)	2,37 g (24 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene Fenoxaprop – p- etile, alcool grasso etossilato: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Officina di produzione:
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno - Germania

CONTENUTO NETTO: 1 - 1,25 – 2,5 - 3 - 5 - 10 L
Partita N°

NORME DI SICUREZZA
Adoperare ad una distanza non inferiore a 3 metri dai corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanza attive: Iodosulfuron-metil-sodium 0,79 %, Fenoxaprop-p-etile 6,32 % e Mefenpir-dietile 2,37%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Iodosulfuron-metil-sodium: //
Fenoxaprop-p-etile: (nell'animale da esperimento) passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
Mefenpir-dietile: (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici. Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica. In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici: in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 l di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Evitare l'aspirazione polmonare. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Iodosulfuron-metil-sodium e Fenoxaprop-p-etile vengono rapidamente assorbiti da foglie e radici e traslocati agli apici vegetativi delle infestanti trattate; subito dopo l'assorbimento, bloccano la crescita delle malerbe sensibili.
I sintomi dell'azione del prodotto sono caratterizzati da macchie clorotiche sulle foglie, seguite da necrosi dei germogli e dalla morte delle piante colpite che può avvenire in 4-6 settimane dall'intervento.
Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.
Efficacia erbicida: PUMA GOLD è attivo nei confronti delle seguenti infestanti:

• **Dicotiledoni**

Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Carota selvatica (*Daucus carota*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Ranuncolo dei campi (*Ranunculus arvensis*), Senape (*Sinapis arvensis*), Specchio di Venere (*Legousia speculum-veneris*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veronica comune (*Veronica persica*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*).
Sono, inoltre, mediamente sensibili ad PUMA GOLD:
Coriandolo fetido (*Bifora radians*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Veronica con foglie d'edera (*Veronica hederifolia*), Viola (*Viola arvensis e tricolor*).

• **Graminacee**

Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Falaride (*Phalaris brachystachys*, *P. paradoxa*), Loglio italico (*Lolium multiflorum*).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Epoca di impiego
In post-emergenza del frumento tenero e duro, dalle tre foglie al primo nodo in levata. I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie.
Dosi d'impiego: 1,25 l/ha in 200-400 litri di acqua in associazione al coadiuvante BIOPOWER® alla dose di 1 l/ha.
Preparazione della poltiglia:
PUMA GOLD alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; aggiungere BIOPOWER e portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE:
– Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
– Non applicare il prodotto su colture sofferenti.
– Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  – Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  – Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l per hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora e ripetere l'operazione.
  – Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  – Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, occorre attenersi alla dose riportata in etichetta ed è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare prima di procedere ad applicazioni estese.
Colture in successione
Dopo un trattamento con PUMA GOLD si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
Effettuando un'aratura profonda, è possibile seminare o trapiantare broccolo, finocchio, lattuga, spinacio a distanza di 4 mesi dal trattamento con PUMA GOLD e bietola autunnale a distanza di 7 mesi. È sempre possibile la risemina del frumento sullo stesso appezzamento. Tutte le colture sono possibili l'anno seguente al trattamento, previa aratura profonda.
In caso di fallimento della coltura del frumento, si sconsiglia la semina di colture di sostituzione anche se preceduta da aratura.
In zone con clima arido, sono necessarie precipitazioni di almeno 100 mm tra il trattamento erbicida e l'impianto di una coltura successiva diversa dal frumento.

COMPATIBILITA'
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

edizione del 19.06.2006

® Marchio registrato

06A09803

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Domis 80 WG», registrato al n. 13073.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2005 e successiva integrazione del 2 agosto 2006 dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O.B. Ashdod - Israele, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DOMIS 80 WG uguale al prodotto di riferimento denominato DIUREX 80 WG registrato al n. 11902 con D.D. in data 27 ottobre 2003 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato DIUREX 80 WG dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato DOMIS 80 WG è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Diuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - Israele, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia S.r.l., via Falcone, 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato DOMIS 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg. 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Agan Chemical Manufacturers Ltd: P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - Israele, nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Chemcopack, 9130 Kallo (Belgio).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13073.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.,

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DOMIS 80 WG

(Granuli idrodispersibili)
ERBICIDA

DOMIS 80 WG
Registrazione del Ministero della Salute n° del

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone, 13 – 24126 Bergamo

Composizione		
DIURON puro	g. 80	Contenuto: 1 – 5 – 10 Kg
Coformulanti q.b.a	g.100	Partita n

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Officina di confezionamento:
CHEMCOPACK, 9130 Kallo (Belgio)

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Nocivo per ingestione. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da: SARIAF GOWAN SpA – Faenza (RA)

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
N.B. Metemoglobinemia segnalata: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit. C ad alte dosi (3-4 g).
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il DOMIS 80 WG a base di Diuron è un erbicida che agisce per assorbimento radicale colpendo tanto le infestanti in via di germinazione, quanto quelle in sviluppo.
Il prodotto controlla le seguenti infestanti nate da seme:
- monocotiledoni: Avena (*Avena spp.*), Erba codina (*Alopecurus myosuroides*), Fienarola (*Poa spp.*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*);
- dicotiledoni: Adonide (*Adonis spp.*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Assenzio (*Artemisia spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Cavolo (*Brassica spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Farinello (*Chenopodium spp.*), Galinsoga (*Galinsoga spp.*), Ortica (*Urtica spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligono centinodia (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Porcellana comune (Portulaca *oleracea*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Senape (*Sinapis spp.*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*).

Il prodotto dà buoni risultati se il terreno, prima del trattamento, è ben lavorato, senza zollosità e libero da erbe. Non lavorare il terreno dopo il trattamento. Agendo per assorbimento radicale è necessario che dopo il trattamento il prodotto venga portato a contatto con le radici delle infestanti in emergenza da un certo grado di umidità.

DOSI, EPOCHE, MODALITÀ D'IMPIEGO
Diserbi selettivi
Vite, Pero, Melo, Olivo, Agrumi, Pesco: in pre-emergenza delle infestanti o nei primi stadi del loro sviluppo, 3-4 Kg per ettaro in 6-8 hl d'acqua effettuando un unico trattamento all'inizio della primavera; 2-2,5 Kg per ettaro, effettuando invece 2 trattamenti, uno in primavera e l'altro in autunno.
Asparagi (di nuovo e vecchio impianto): 0,5 Kg/ha in terreni leggeri; 0,5-1 Kg/ha in terreni pesanti, impiegando 4-6 hl. di acqua.
Erba medica: su medicai di almeno 1 anno di impianto, prima della ripresa vegetativa, 1,5-2 Kg/hl per ettaro in almeno 4 hl di acqua. Non trattare terreni sabbiosi o leggeri.
Ribes a grappoli (su piante di almeno 1 anno di età): ottobre-novembre 2 Kg/ha in 4 hl di acqua per il controllo di erbe autunno-invernali. Primavera avanzata 2 Kg/ha per il controllo di erbe annuali estive. Gennaio-febbraio 3 Kg/ha per il controllo di erbe invernali ed estive.
Diserbi totali
Diserbo argini risaie: effettuare il trattamento alla dose di 5 Kg/ha intervenendo al momento della sistemazione dell'argine o quando le infestanti hanno raggiunto l'altezza non superiore a 5 cm. Utilizzare volumi d'acqua di 10 hl/ha.
Sia il terreno umido che la pioggia non pregiudicano la buona riuscita del trattamento.
Diserbo totale di aree non coltivate (sponde di fossi, scoline, canali, bacini, aree rurali e industriali, aree ed opere civili): 4 - 5 Kg per ettaro con volumi d'acqua di 6 – 10 hl/ha. I migliori risultati si ottengono eseguendo i trattamenti in primavera all'inizio della ripresa vegetativa o quando si prevede l'inizio di un periodo piovoso.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto va impiegato da solo.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A09804

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 settembre 2006.

Revoca parziale del decreto direttoriale 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento di cento società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto il decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. 100 società cooperative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005;

Considerato che da ulteriore verifica è stato accertato che la società cooperativa Servizi Collettivi San Biase con sede in Ceraso (Salerno) in data 29 giugno 2004 aveva regolarmente depositato il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2003 e pertanto non sussistevano i presupposti per l'emissione del provvedimento di scioglimento;

Ritenuto necessario provvedere, in sede di autotutela, all'annullamento del richiamato provvedimento relativamente alla cooperativa Servizi Collettivi San Biase;

Decreta:

L'annullamento del decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della seguente cooperativa:

società cooperativa «Servizi Collettivi San Biase - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ceraso (Salerno) costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 18 agosto 1975 - rep. 9825 - reg. soc. 256 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC 1798.

Salerno, 28 settembre 2006

Il dirigente: FESTA

06A09805

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 ottobre 2006.

Riconoscimento dell'organismo Sciro S.p.a., in Genova, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva n. 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva n. 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la direttiva n. 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 di attuazione della direttiva n. 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la nota prot. n 145/R.I./DIP 4 del 1° marzo 2006 con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di verifica previste dai decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 convertito con la legge n. 233 del 17 luglio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista l'istanza presentata dalla società Sciro S.p.a. con sede a Genova in via Gavotti n. 5/6 con nota n. 100/06 del 28 febbraio 2006 e la successiva nota n. 213/06 del 28 giugno 2006 con la quale la medesima società ha chiesto il riconoscimento a svolgere la proce-

dura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

manutenzione;

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima società Sciro S.p.a. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta società, nonché la conformità della stessa da quanto previsto dall'allegato VIII dei citati decreti legislativi;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui all'art. 7 dei decreti legislativi più volte citati, effettuate presso la sede della società richiedente, nonché presso i laboratori di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi, è stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII dei medesimi decreti legislativi e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di lavoro contenute nella nota prot. DG4/R.U./0031750 del 13 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Sciro, con sede legale in via Gavotti, 5/6 - Genova, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 7 dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV dei citati decreti legislativi, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

manutenzione.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dai citati decreti legislativi.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni, come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 9 dei decreti n. 299/2001 e n. 268/2004, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Sciro S.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo Sciro S.p.a. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo Sciro S.p.a. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2006

Il capo dipartimento: FUMERO

06A09536

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Assofidi Lombardia soc. coop. a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Assofidi Lombardia soc. coop. a r.l.», con sede in Como (codice fiscale n. 02633190133) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960 con studio in Mariano Comense (Como), viale Lombardia n. 58, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09763

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Emmegraf soc. coop.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Emmegraf soc. coop.», con sede in Ancona (codice fiscale n. 02055000422) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Francesca Giampieretti, nata ad Ancona il 18 luglio 1973 domiciliata in Ancona, via Matteotti n. 34, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09765

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Penelope soc. coop. sociale a r.l.», in Fano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 febbraio 2006, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Penelope soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Fano (Pesaro) (codice fiscale n. 02056570415) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Liliana Di Iorio, nata ad Ancona il 27 luglio 1967, con studio in Ancona, via Stamira n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09766

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Macina soc. coop. consumo a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Macina soc. coop. consumo a r.l.», con sede in Ancona (codice fiscale 00847680428) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963 con studio in Fermo (Ascoli Piceno), via Campiglione n. 20 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09806

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Clip soc. coop. a r.l.», in Malgrate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante, le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Clip soc. coop. a r.l.», con sede in Malgrate (Lecco) (codice fiscale 02527830133) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Riccardo Luigi Tofani, nato a Seregno (Milano) il 17 maggio 1965 con studio in Milano, via Righini, 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09808

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geo Florence Group piccola società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza del liquidatore ordinario in data 4 febbraio 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Geo Florence Group piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale 02247800481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Versace, nato a Roma il 24 febbraio 1970 domiciliato in Bologna, via Arienti n. 33 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09809

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pilc società cooperativa», in Granarolo dell'Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Pilc società cooperativa», con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), (codice fiscale n. 02001021209) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963 con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09810

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Saldatura carpenteria allestimento società cooperativa», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Saldatura carpenteria allestimento società cooperativa», con sede in Livorno (codice fiscale n. 01244030498) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Duilia Marsili, nata a Pontedera (Pisa) il 23 giugno 1949 con studio in Pisa, via Rosellini n. 23, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09811

DECRETO 10 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio di cooperative di lavoro Il Tirreno», in Lucca, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio di cooperative di lavoro Il Tirreno», con sede in Lucca (codice fiscale n. 00335050464) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Alessandro Santucci, nato a Lucca il 19 ottobre 1965, con studio in Lucca, via Guidiccioni n. 188;

dott. Donato Marchesano, nato a Roccadaspide (Salerno) il 2 settembre 1941, con studio in Medicina (Bologna), via Marzabotto n. 118/C;

dott. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, con studio in Roma, via G. Nicotera n. 24.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09764

DECRETO 12 ottobre 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Afrikarni», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il verbale di mancato accertamento ispettivo datato 15 dicembre 2005, effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della cooperativa «Afrikarni» con sede in Latina da cui risulta che la stessa si è sottratta alla revisione e non è iscritta all'albo delle società cooperative;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Afrikarni» con sede in Latina, codice fiscale 02045120595, costituita in data 20 aprile 2001.

Art. 2.

Il dott. Paolo Maria Mini, nato a Roma il 3 gennaio 1969, con studio in Roma in via Lucrezio Caro n. 63, codice fiscale MNIPMR69A03H501W, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09807

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2006.

Iscrizione di alcune varietà di girasole nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di girasole denominate «Felicia CS», «NK Ladi Oleic», «NK Astri Oleic», «NK Countri Oleic», «NK Ferti Oleic»;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazioni delle denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà da Felicia CS a «Coditour», da NK Ladi Oleic a «NK Ladi», da NK Astri Oleic a «NK Astri», da NK Countri Oleic a «NK Countri», da NK Ferti Oleic a «NK Ferti»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile conservazione in purezza
009829	Coditour	HT	Caussade Semences - F
009806	NK Ladi	HS	Syngenta Seeds sas - F
009810	NK Astri	HS	Syngenta Seeds sas - F
009808	NK Countri	HS	Syngenta Seeds sas - F
009807	NK Ferti	HS	Syngenta Seeds sas - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09779

DECRETO 12 ottobre 2006.

Modificazione del decreto 14 marzo 2005, recante «Iscrizione di varietà di colza, lino, barbabietola da zucchero, girasole, nei registri delle varietà di prodotti sementieri».

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2005, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole denominata «Alias»;

Visto l'art. 17/*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Alias» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Vista la richiesta del responsabile della varietà stessa di variare la denominazione da «Alias» a «EGH329»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di girasole «Alias», iscritta con decreto ministeriale del 14 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2005, è modificata in «EGH329».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09780

DECRETO 20 ottobre 2006.

Iscrizione di varietà di erba medica nel relativo registro delle varietà di specie di piante agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varietà di erbe medica denominate «Zarcos» e «Monito, precedentemente cancellate per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione»;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente iscritte nel registro delle varietà di specie di piante agrarie e successivamente cancellate con i decreti

ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono nuovamente iscritte nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

Erba medica

Codice SIAN	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. di cancellazione*	*Responsabile conservazione in purezza*
003952	Zarcos	19/04/1994	7/03/2005	Miatello Sementi snc
003919	Monito	19/04/1994	7/03/2005	Miatello Sementi snc

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09812

DECRETO 20 ottobre 2006.

Variazione del responsabile in purezza della varietà di erba medica «Adorna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzionale obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale del 29 febbraio 2000 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso parere favorevole alle variazioni di responsabilità della conservazione in purezza di detta varietà nei registri nazionali di varietà specie agrarie;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto:

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
006134	Erba medica	Adorna	Barenbrug Holland	Continental Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09821

DECRETO 24 ottobre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria del 27 novembre 2005 nella provincia di Napoli;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Napoli: tromba d'aria del 27 novembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio del comune di Ercolano.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A09822

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 20 ottobre 2006.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana in Bulgaria, in Sofia, quale Camera di commercio all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali Camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 31 gennaio 2006 con cui la Camera di commercio italiana in Bulgaria-Sofia ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri nell'ambito della Conferenza dei servizi allo scopo indetta presso il Ministero del commercio internazionale in data 19 ottobre 2006;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di aver svolto negli ultimi due anni attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia, attività ulteriormente potenziata nel corso del 2006, anche con l'ampliamento della propria struttura e l'apertura di sedi periferiche;

Considerato che il Paese ha una posizione importante nell'interscambio con l'Italia, che è il secondo partner economico della Bulgaria, dopo la Germania e che il Trattato di Adesione all'Unione europea, siglato dalla Bulgaria nell'aprile 2005, sarà effettivo a partire dal 1° gennaio 2007;

Considerato che lo Statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22 comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italiana in Bulgaria, con sede a Sofia, è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: CAPRIOLI

06A09823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della regione Molise. (Deliberazione n. 11/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della Regione Molise» e, in particolare, l'art. 15 il quale prevede che la Regione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, predisponga un programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del territorio regionale colpito dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2003, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate e da sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del citato dipartimento;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) che, fra l'altro, assegna a favore della regione Molise, per il periodo 2003-2005, risorse per complessivi 122,12 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro a titolo di assegnazione straordinaria per il finanziamento di interventi connessi agli eventi sismici verificatisi nel 2002 e 62,12 milioni di euro assegnati secondo la consolidata chiave di riparto regionale;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004) che, fra l'altro, assegna alla detta regione, per il periodo 2004-2007, risorse per oltre 153,80 milioni di euro, di cui 92,32 milioni di euro a titolo di assegnazione straordinaria per il finanziamento di interventi connessi ai predetti eventi sismici da realizzare in linea con le finalità del programma di cui alla ordinanza n. 3268/2003 sopra richiamata e oltre 61,48 milioni di euro a titolo di assegnazione ordinaria quantificata secondo la consolidata chiave di riparto regionale;

Visto il programma pluriennale di interventi predisposto ai sensi dell'art. 15 della ordinanza sopra richiamata e approvato dalla giunta regionale del Molise con deliberazione n. 841 del 9 giugno 2004 e vista altresì la nota dell'assessorato regionale alla programmazione, bilancio e finanze n. 201 del 15 giugno 2004 con la quale la predetta documentazione è stata trasmessa al dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289/2004) con la quale è stato approvato il programma pluriennale di interventi la cui copertura finanziaria prevista è assicurata da varie fonti tra cui anche le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), quote regioni del Mezzogiorno e terremoto, delle delibere di riparto n. 17/2003 e n. 20/2004;

Considerato che tale programma costituisce un insieme organico di interventi, suddivisi per assi e per misure, diretti sia all'incremento della dotazione infrastrutturale della Regione, sia ad assicurare forme di aiuto a favore dell'imprenditoria locale;

Considerato che agli interventi infrastrutturali inseriti in tale programma sono destinate le risorse finanziarie assegnate alla regione con le delibere di questo comitato n. 17/2003 e n. 20/2004 e che sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle medesime delibere quali condizioni per la finalizzazione delle risorse stesse;

Considerato che, con la presentazione del programma, la regione Molise si è impegnata a rispettare tutte le disposizioni relative agli accordi di programma quadro previste dalle delibere di questo comitato concernenti l'impegno, la gestione, il monitoraggio e la riprogrammazione delle risorse assegnate alla regione stessa;

Considerato che la detta regione ha adempiuto a quanto previsto dal punto 6.1 della citata delibera n. 17/2003 e si è impegnata a rispettare le ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'attribuzione della quota premiale;

Considerato che la detta regione ha fatto pervenire, con nota protocollo 6271/Prog del 14 novembre 2005, il decreto del commissario delegato n. 685/2005 con il quale, sostanzialmente, viene proposto:

di estendere la procedura, prevista dalla delibera CIPE n. 32/2004 per le risorse assegnate alla regione con la delibera CIPE n. 17/2003, alla quota regionale ordinaria e alla quota terremoto assegnate con la delibera n. 20/2004;

di ricondurre direttamente al CIPE, in relazione al programma pluriennale di interventi (P.P.I.), le competenze del comitato istituzionale di gestione (C.I.G.) e del comitato paritetico di attuazione (C.P.A.) in materia di riprogrammazione e riallocazione delle risorse, riprogrammazione delle risorse fra A.P.Q., utilizzo delle economie da riprogrammare, modifiche formali e non sostanziali relative a variazioni del titolo di interventi, rettifiche di soggetti attuatori, sostituzioni responsabili degli accordi, il tutto attraverso proposte definite con la procedura eccezionale di cui alla ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003;

di impegnarsi a rispettare la procedura ordinaria nella programmazione delle risorse FAS attribuite alla regione Molise a partire dalla delibera n. 35/2005;

Considerato che con tale decreto il commissario delegato ha inteso definire i limiti di straordinarietà del programma pluriennale di interventi;

Tenuto conto delle procedure straordinarie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268 ed alla delibera di questo comitato n. 32/2004;

Considerato che la detta regione ha fatto pervenire, con nota protocollo 7135/Prog del 16 dicembre 2005, il decreto del commissario delegato n. 706/2005 con il quale, sostanzialmente, viene proposto:

la riprogrammazione di una parte della quota di pertinenza regionale della delibera n. 17/2003, quota regioni Mezzogiorno e quota terremoto, a favore di interventi aggiudicati alla data del 31 dicembre 2005, mantenendo inalterato il profilo programmatico di spesa relativo all'intera quota assegnata con la delibera n. 17/2003;

di apportare alcune rettifiche marginali all'APQ «E-government società dell'informazione», sottoscritto in data 2 agosto 2005, per armonizzarlo con il programma pluriennale di interventi nella regione;

Tenuto conto dei settori cui sono riferiti i citati interventi finanziati a valere sulle risorse assegnate a favore della regione con le richiamate delibere n. 17/2003 e n. 20/2004;

Ritenuto necessario, alla luce della particolare situazione determinatasi nella regione a seguito dei citati eventi calamitosi, snellire le procedure amministrative da seguire per l'attuazione del programma, adottando, conseguentemente, la presente delibera che tiene luogo della stipula degli accordi di programma quadro di settore;

Considerato il carattere eccezionale di tale soluzione procedurale, non ripetibile in quanto non idonea a costituire precedente;

Considerato che il detto Programma pluriennale è stato formalmente trasmesso con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 26625 dell'11 agosto 2004, a tutte le amministrazioni centrali settorialmente competenti, già informate di tale soluzione procedurale con nota del detto dipartimento n. 0022075 del 30 giugno 2004;

Visto il documento concernente il rafforzamento e la semplificazione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro (A.P.Q.), approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 15 dicembre 2005 e oggetto di approvazione con altra delibera all'odierno esame di questo comitato;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata, per le motivazioni riportate in premessa, l'estensione dei meccanismi di cui al punto 2 della delibera di questo comitato n. 32/2004 — in linea con la proposta presentata dal presidente/commissario delegato della regione Molise acquisita agli atti di questo comitato — anche alle risorse destinate alla regione Molise dalla delibera n. 20/2004, relativamente alla quota C1 terremoto Molise ed alla quota E4 Mezzogiorno quota parte regionale.

2. È approvata, per le motivazioni riportate in premessa, la riprogrammazione della delibera n. 17/2003, quota F.2.1, terremoto Molise e voce F4 Mezzogiorno, quota parte regionale, in linea con la proposta del presidente/commissario delegato della regione Molise richiamata al precedente punto 1.

3. È confermato quanto previsto dalla delibera n. 17/2003 (punto 6.4) in ordine al termine del 31 dicembre 2005 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

4. È confermato quanto previsto dalla delibera n. 20/2004 (punto 6.7) in ordine al termine del 31 dicembre 2007 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 96

06A09814

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1º Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 433/2001), sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. (Deliberazione n. 92/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge

n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (C.U.P.), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, ai sensi del quale le quote di limiti d'impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrenti dal 2003 e 2004 e non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» per un importo complessivo di 309,874 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/2005), con la quale questo comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» limitatamente alle linee A e C, individuando nel comune di Parma il soggetto aggiudicatore e fissando il limite di spesa in euro 306.836.642, di cui detto comune — con delibera di giunta 28 ottobre 2004, n. 1259 — si era impegnato a garantire parte della copertura finanziaria tramite apposita società per la cui costituzione si era riservato di presentare proposta al proprio Consiglio;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 64 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2006), con la quale questo comitato ha assegnato programmaticamente all'intervento in questione un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 172.112.022 euro, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle opere strategiche;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2006), con la quale questo comitato ha approvato la modifica del soggetto aggiudicatore individuato nella società «Metro Parma S.p.A.», la cui costituzione è stata promossa dal consiglio comunale di Parma ed il cui oggetto sociale è rappresentato dalla progettazione e realizzazione delle linee ferroviarie metropolitane interrate e non, che insistono sul territorio del predetto comune;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218 — integrata con nota 28 marzo 2006, n. 234 — con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto definitivo del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», relazione della quale copia aggiornata viene consegnata in seduta;

Considerato che, come specificato nella citata delibera n. 107/2004, la Provincia — indicata dalla Regione quale soggetto competente ad esprimersi sulla valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, e s.m.i. — ha formulato

al riguardo parere favorevole con prescrizioni, che la Regione stessa ha fatto proprie con delibera di Giunta 18 ottobre 2004, n. 2069;

Considerato che la Corte dei conti, nell'ammettere a registrazione la citata delibera n. 107/2004, ha sottolineato la necessità di procedere, in occasione dell'approvazione del progetto definitivo, ad un puntuale esame della congruenza delle valutazioni della Commissione interministeriale per le metropolitane e l'importo indicato da questo Comitato quale «limite di spesa dell'intervento»;

Considerato che, nella riunione preparatoria del 21 marzo 2006, il rappresentante della regione Emilia-Romagna ha dato lettura del parere favorevole della Regione subordinato al recepimento di prescrizioni in materia urbanistica ed in particolare alla localizzazione soprattutto del nuovo deposito, che risulta diversamente ubicato — rispetto al progetto preliminare — in attuazione delle prescrizioni di cui all'allegato alla delibera n. 107/2004, nonché subordinato al recepimento di prescrizioni di ordine economico-finanziario;

Considerato che, nella relazione aggiornata, viene proposta solo l'approvazione del progetto in questione, mentre non viene riproposta l'assegnazione di un finanziamento, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma, per l'acquisto del materiale rotabile;

Ritenuto di condividere tale impostazione in considerazione della rilevata finalizzazione del contributo originariamente richiesto e dei tempi occorrenti per la realizzazione dell'infrastruttura;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che il progetto definitivo di cui si propone l'approvazione, anche in osservanza alle prescrizioni formulate dal Comitato in sede di approvazione del progetto preliminare, presenta alcune modifiche puntualmente esposte, rispetto al suddetto progetto preliminare, con particolare riferimento al citato deposito che viene spostato dalla zona nord alla zona sud;

che in particolare l'intervento in questione prevede la realizzazione di un sistema di trasporto a guida vincolata, costituito da due linee:

linea A: che attraversa la città di Parma lungo la direttrice Nord-Sud ed è delimitata a Nord dal parcheggio di interscambio collocato in corrispondenza dello svincolo autostradale di Parma, e a Sud, dal deposito dei treni ubicato nella zona del Campus universitario, presentando uno sviluppo complessivo di 11,4 km, di cui 4,7 km a raso, 2,3 km in galleria o galleria artificiale e 3,6 km in galleria TBM, e n. 20 fermate, con una riduzione di queste ultime, rispetto al progetto preliminare, coerente con le considerazioni svolte dalla Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042;

linea C: costituita da un servizio ferroviario sulla linea FS Milano-Bologna che grazie alla nuova fermata in linea in corrispondenza dell'aeroporto di Parma, collegherà quest'ultimo alla stazione di Parma;

che con note 6 dicembre 2005, n. 09/02/AC/05U e n. 0154/AA/4B/05/U, la Metro Parma S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo rispettivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni interessate e agli enti gestori delle interferenze;

che con successiva nota 27 dicembre 2005, n. 0168/AA/4B/05/U, la stessa società ha trasmesso al predetto Ministero una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie e relativo elenco degli enti ed amministrazioni cui è stato trasmesso il progetto definitivo, indicando le autorizzazioni ed i pareri di competenza degli stessi, e che con nota del 16 gennaio 2006, n. 0014//AA/4B/06/U, ha trasmesso la relazione della società Ati Alpina S.p.A., incaricata della progettazione, attestante l'osservanza e il recepimento, nel progetto definitivo, delle prescrizioni allegate alla più volte richiamata delibera n. 107/2004;

che al procedimento finalizzato alla realizzazione dell'intervento in questione è stata data pubblicità in data 6 dicembre 2005 attraverso la pubblicazione di avviso di deposito degli elaborati progettuali, in libera visione al pubblico, su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, e all'albo pretorio;

che con nota 27 dicembre 2005, n. STM/TF/GC cc il predetto Ministero ha convocato la Conferenza di servizi, che si è tenuta in data 20 gennaio 2006 e si è conclusa in data 13 marzo 2006;

che la regione Emilia-Romagna, con nota 17 gennaio 2006, n. ATA/285/33, ha formulato alcune osservazioni di carattere non prescrittivo;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dei beni culturali e paesaggistici, con nota 16 marzo 2006, n. BAP/S02/34.19.04/5276, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, recependo al riguardo le osservazioni formulate dalla Soprintendenza per i beni archeologici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza e dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna rispettivamente con nota 11 gennaio 2006, n. 125 e nota 19 gennaio 2006, n. 793;

che la citata Commissione interministeriale per le metropolitane, nella seduta del 17 marzo 2006, ha preso atto degli approfondimenti di natura tecnico-economico di cui al punto 1.2 della delibera n. 64/2005 esposti nella relazione dell'Amministrazione di settore ed ha espresso, con voto n. 354/L.O., parere favorevole nei termini riportati in detta relazione, rilevando quindi, per quanto concerne gli aspetti economici, che — anche se il quadro di sintesi non ricomprende alcune voci di costi di «opere e attività di contorno» — detto quadro, il cui totale corrisponde all'importo indicato quale finanziabile da questo Comitato, deve rappresen-

tare il riferimento unico e concludendo che, nelle more di ulteriori approfondimenti, il costo indicato nel progetto per la realizzazione dell'opera può ritenersi, in linea generale, ammissibile ai fini dell'assegnazione del finanziamento;

che gli enti gestori delle interferenze e le Amministrazioni competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni, in sede di Conferenza di servizi o con atti successivi, si sono pronunciati sul progetto definitivo in argomento, esprimendo pareri favorevoli o rilasciando le autorizzazioni di competenza, con talune osservazioni e prescrizioni cui il soggetto aggiudicatore si è impegnato ad ottemperare in fase di redazione del progetto esecutivo;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, evidenziando quali osservazioni avanzate in sede istruttoria vengono accolte in linea di principio e debbono quindi essere approfondite successivamente ed esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella medesima fase;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è confermato in Metro Parma S.p.A.;

che l'opera verrà realizzata mediante affidamento a contraente generale da scegliere in base ad apposita gara ad evidenza pubblica;

che il tempo per la messa in esercizio delle linee, tenendo conto anche delle attività progettuali e autorizzative residue, è stimato in circa sei anni;

che il CUP del progetto è I71I05000020001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'opera è fissato in 306.803.989 euro (rectius 306.803.990 euro) al netto dell'I.V.A., di cui 304.641.345 euro riferibili ai due lotti in cui è articolata la linea A, 1.862.645 riferibili alla linea C e 300.000 accantonati per incentivi ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.;

che il costo dell'intero intervento, sempre al netto dell'I.V.A. e al netto altresì del citato accantonamento, è così disaggregato: 268.665.701 euro per l'infrastruttura e 37.838.288 per i rotabili;

che detto costo è stato computato dal soggetto aggiudicatore sulla base del prezzario ANAS - Compartimento per la viabilità dell'Emilia-Romagna, relativo all'anno 2005, e, per le voci in detto elenco non contemplate, sulla base di prezzari ritenuti il più affini possibile alle opere da valorizzare e territorialmente compatibili con la città di Parma;

che la copertura finanziaria sinora assicurata all'intervento in questione è così ripartita:

«legge obiettivo» (delibera CIPE n. 64/2005)	172.112.022 euro
Comune di Parma (delibera 28.10.2004, n. 1259)	96.836.642 euro
Totale . . .	268.948.664 euro

che è stata predisposta stesura aggiornata del piano economico-finanziario sintetico che riporta la suddetta struttura di finanziamento, indicando peraltro la quota corrispondente al finanziamento del Comune quale «prestiti pubblici a rimborso», e che in vista della riunione preparatoria all'odierna seduta è stata consegnata anche copia del piano finanziario analitico;

che l'analisi costi-benefici — condotta valutando anche i benefici correlati al risparmio di tempo, a minori costi-auto, a riduzione della congestione ed alle altre esternalità — presenta un valore attuale netto economico (VANE) di progetto di 19.621 milioni di euro, il che conferma l'opportunità dell'intervento; mentre l'analisi di redditività sviluppata nei citati piani evidenzia un margine operativo lordo di 7.685 k-euro, un TIR del 7,29% e un VAN di 2.326 k-euro del capitale investito;

che l'importo di 37.855.325 euro — di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto, nella stesura originaria della relazione istruttoria, l'assegnazione a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma con richiesta non riproposta nella stesura consegnata in seduta — vale a completare il finanziamento dell'intervento in questione e, più specificatamente, corrisponde al costo di acquisto del materiale rotabile;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», limitatamente alle linee A e C.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

Il comune di Parma procederà all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza, con particolare riferimento alla nuova localizzazione del deposito.

1.2 L'importo di 306.803.990 euro costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.

Inoltre in sede di progettazione esecutiva il soggetto aggiudicatore curerà, come richiesto dalla regione Emilia-Romagna, che sia assicurata immediata connessione tra le fermate terminali e i rispettivi parcheggi scambiatori, che siano meglio collocate le fermate in superficie e che le fermate per le quali attualmente sono previsti unicamente scale fisse ed ascensori siano dotate di ulteriori o comunque più efficaci sistemi di accesso.

1.4 È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori.

1.5 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono individuati negli elaborati del progetto definitivo indicati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Assegnazione contributo.*

2.1 A scioglimento della riserva di cui al punto 1.2 della delibera n. 64/2005, per la realizzazione del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» viene assegnato definitivamente alla Metro Parma S.p.A. il finanziamento, in termini di volume di investimento, di 172.112.022 euro.

Come previsto nella richiamata delibera l'onere relativo è imputato:

in quanto a euro 868.000,00, sul 2° limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2003: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 76.000,00 euro;

per il residuo importo di euro 171.244.000,00, sul 3° limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2004 e la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 14.995.000,00 euro.

2.2 Il comune di Parma dovrà dare concreto seguito alla propria delibera n. 1259/2004, facendosi carico, come richiesto dalla regione Emilia-Romagna, delle quote di finanziamento nell'entità prevista al fine di assicurare realmente la costruzione e gestione dell'infrastruttura.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, nel bando di gara per la scelta del contraente generale dovrà essere inclusa apposita clausola che preveda la stipula, tra la prefettura - UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale risultato aggiudicatario, di apposito protocollo mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata prefettura.

Ai sensi dell'art. 9, comma 13-*ter,* del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovrà essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.

3.5 Il CUP I71I05000020001, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 59

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1.1 *Prescrizioni di carattere tecnico.*

Nelle successive fasi di progetto esecutivo:

1) dovrà essere individuata la migliore soluzione che vada a conciliare gli spazi della stazione con l'effettiva ubicazione dei ritrovamenti archeologici che si dovessero incontrare durante gli scavi, adattando nel migliore modo possibile la struttura delle stazioni all'effettiva giacitura degli eventuali ritrovamenti, al fine di valorizzarli opportunamente;

2) dovrà essere prevista la disponibilità per la Soprintendenza di un magazzino per il ricovero definitivo dei reperti, di dimensione adeguata all'entità degli stessi reperti emersi durante gli scavi, opportunamente attrezzato con scaffalature, impianto elettrico ed antincendio, nonché idoneo sistema di allarme;

3) dovrà essere espressamente indicato a carico dell'impresa che tutti gli interventi di scavo per la realizzazione dell'opera e quelli ad essa collegati (ad es. sottoservizi, cantierizzazioni) anche di lieve entità dovranno essere eseguiti alla presenza di archeologi professionisti, sotto la direzione della Soprintendenza, che dovranno provvedere a lavare, siglare e restaurare i reperti secondo le direttive della stessa Soprintendenza;

4) dovrà essere previsto che l'appaltatore per la fase di progettazione esecutiva e per tutta la durata dei lavori di scavo preveda al suo interno la figura di un archeologo che si coordinerà con la Soprintendenza sia in sede preventiva che di scavo archeologico nonché per la valorizzazione degli eventuali ritrovamenti;

5) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili volti a rendere l'inserimento delle stazioni più coerente possibile con il contesto architettonico circostante;

6) il tracciato dovrà essere affinato al fine di preservare, per quanto possibile, gli orti sociali in prossimità del t. Cinghio e di integrarsi alle previsioni della scheda C5 e alle indicazioni della Soprintendenza;

7) dovrà essere prevista la realizzazione di una struttura di attraversamento del t. Cinghio di pregio architettonico;

8) dovrà essere definito se occorre prevedere locali presidiati ed eventuali postazioni di lavoro;

9) dovrà essere valutata l'opportunità di inserire nel progetto esecutivo la presenza di servizi igienici per gli utenti nelle stazioni;

10) dovrà essere modificato l'accesso alla fermata aeroporto della linea C per i portatori di handicap mediante l'eliminazione delle rampe e l'introduzione di due «mini-ascensori» ovvero di piattaforme elevatrici conformi all'art. 8.1.13 del decreto ministeriale n. 236/1989 con sbarchi a tutti i livelli intermedi;

11) dovrà essere predisposto il Piano di manutenzione e il Piano di sicurezza e coordinamento;

12) dovranno essere rispettati i requisiti in materia di sicurezza contenuti nelle note interregionali emanate dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna dal n. 1 al n. 31;

13) dovrà essere definita la logistica distributiva delle attività e la precisa identificazione dei percorsi all'interno del deposito;

14) dovrà essere definita la logistica per le maestranze impegnate nei lavori; l'organizzazione planimetrica delle aree di cantiere; l'indicazione delle fasi e delle sottofasi delle opere da eseguirsi;

15) nel capitolato speciale d'appalto dovranno essere esplicitamente inseriti i rimandi alle circolari regionale ed interregionali inerenti le procedure per il contenimento dei rischi durante le varie lavorazioni, con particolare evidenza alla direttiva afferente il coordinamento della sicurezza nelle grandi opere;

16) dovrà essere evidenziato l'obbligo a carico dell'appaltatore di stipulare l'assicurazione finalizzata al risarcimento danni durante la fase di realizzazione degli interventi;

17) dovrà essere evitato l'utilizzo di impianti di sollevamento delle reti fognarie miste in corrispondenza delle stazioni di via Verdi e di via S. Leonardo;

18) dovrà essere effettuata un'analisi statica del serbatoio per accumulo idrico ad uso idropotabile in prossimità del pozzo «Solari» e il monitoraggio dell'opera durante la fase di esecuzione dei lavori;

19) dovranno essere attentamente esaminate le interferenze tra le opere in progetto ed i muri di difesa spondale del torrente Parma;

20) dovranno essere attentamente esaminate le condizioni di stabilità dei muri citati in relazione alle possibili azioni indotte da significative variazioni dei livelli di falda dovute all'importante sviluppo in sotterraneo delle opere in progetto;

21) dovranno essere dettagliate e specificate le tecniche di costruzione dell'attraversamento fluviale in sotterraneo del torrente Parma e delle relative opere provvisionali;

22) dovranno essere definiti per le aree ricadenti in fascia C dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per piene con 500 anni di tempo di ritorno e di progettati, con l'utilizzo di strumenti modellistici in grado di fornire informazioni sulle dinamiche di allagamento e sui battenti che si instaurano nelle aree di interesse, adeguati sistemi di isolamento idraulico degli accessi alle linee, e di tutte le aperture poste a quote tali per cui possono rappresentare un varco per le acque di esondazione completi di piani di gestione;

23) dovrà essere predisposto un affinamento delle soluzioni prospettate relativamente al riordino del servizio TPL di superficie;

24) al termine dei lavori, la pista cantiere di via Fontanini dovrà ripristinare una strada con sezione carrabile di 8.50 m (tipo F2 locale extraurbana) con marciapiede su almeno un lato;

25) il posizionamento e la geometria della rotatoria all'altezza della s.p. 665R deve essere congruente con quanto già previsto nel progetto preliminare redatto dalla provincia di Parma relativamente al potenziamento dell'asse stradale in oggetto;

26) il nuovo asse stradale di progetto di via delle Scienze dovrà avere — come minimo — le medesime dimensioni dell'esistente, con marciapiede ai lati, prevedendo altresì l'eliminazione di qualsiasi interferenza tra tracciato stradale e metropolitana;

27) si dovrà valutare la possibilità di realizzare il sottopasso alla tangenziale nella zona Campus mediante scatolare a spinta sotto il rilevato;

28) per la prevista pista di cantiere con accesso dalla rotatoria Campus si dovrà valutare la possibilità di prevedere diversi punti di accesso;

29) la strada di accesso alla fermata Bandini dovrà avere una sezione della carreggiata non inferiore a 7,50 m, un marciapiede da 1,50 m ed una pista ciclabile di almeno 2,50 m. Dovrà altresì rispettare l'ingombro della nuova scuola in corso di realizzazione;

30) la strada di accesso alla fermata Cinghio dovrà avere una sezione della carreggiata non inferiore a 7,50 m, un marciapiede da 1,50 m ed una pista ciclabile di almeno 2,50 m;

31) durante la fase di cantierizzazione, sulle strade Riboli ed Orzi Baganza dovranno essere mantenuti i sensi unici con deviazioni sulle strade limitrofe;

32) durante la fase di cantierizzazione deve essere garantita adeguata funzionalità a p.le Barbieri (per cui va ristretta l'area di cantiere sul lato nord) garantendo comunque almeno due corsie per senso di marcia;

33) in corrispondenza dell'incrocio tra viale Milazzo e viale Villettasi dovrà prevedere la realizzazione di una soletta carrabile al fine di evitare qualsiasi tipo di parzializzazione del viale di circonvallazione interna;

34) in merito all'ambito Garibaldi è necessario prevedere la continuità dei flussi veicolari lungo la direttrice est-ovest e viceversa. In piazza Garibaldi pertanto il solettone carrabile deve avere una larghezza tale da consentire il passaggio contemporaneo di due mezzi TPL in sicurezza, oltre al mantenimento in attività della filovia;

35) si dovrà valutare attentamente il nodo di via San Leonardo di fronte al Centro Torri, studiando il modo di rendere compatibile il nuovo progetto di adeguamento degli svincoli tra la Tangenziale Nord e via San Leonardo con il tracciato della linea A; si dovrà inoltre approfondire la compatibilità con le aree dei campi sportivi e le sedi delle associazioni sportive e con le previsioni urbanistiche a nord delle aree sportive;

36) la strada di accesso alla fermata Moletolo dovrà avere una sezione della carreggiata non inferiore a 7,50 m, un marciapiede da 1,50 m ed una pista ciclabile di almeno 2,50 m con la funzione di collegamento con quella esistente su via San Leonardo;

37) la strada di accesso alla fermata Serao dovrà avere una sezione della carreggiata non inferiore a 7,50 m, un marciapiede da 1,50 m ed una pista ciclabile di almeno 2,50 m con la funzione di collegamento con quella esistente su via San Leonardo;

38) per l'attraversamento dell'impianto SNAM denominato Spina Est di Parma fra le stazioni di Barbieri e Villetta si dovrà realizzare una idonea struttura in cls per l'alloccamento della condotta in variante;

39) per l'attraversamento dell'impianto SNAM denominato Cortemaggiore - Bologna DN300 fra le stazioni di Montanara e Cinghio: si dovrà realizzare una idonea struttura in cls per l'alloccamento della condotta in variante;

40) sarà necessario definire con accordi successivi le questioni patrimoniali connesse all'utilizzo delle aree ferroviarie;

41) la cantierizzazione che interesserà il piazzale antistante la stazione dovrà assicurare l'accessibilità e la fruibilità della piazza per i servizi viaggiatori di FS;

42) il dimensionamento ed i lay-out delle vie di fuga a servizio della stazione metropolitana stazione FS dovrà tener conto dell'assetto infrastrutturale della stazione ferroviaria ed essere compatibilizzato con i piani di sicurezza di RFI;

43) l'esecuzione dei lavori in ambito della stazione FS dovrà essere preventivamente concordata con RFI;

44) con riferimento alle opere infrastrutturali della linea C l'asse della fermata, o perlomeno le banchine, dovranno essere traslati di circa 50 m verso Milano;

45) ripristinare il diametro della galleria previsto nel progetto preliminare (8,00 m) invece di quello proposto col progetto definitivo (7,10 m), per evitare complicazioni per l'inserimento degli impianti, soprattutto trazione elettrica, complessità per le fasi manutentive e permettere una più ampia concorrenza in sede di gara di appalto;

46) perseguire un contenimento dei costi attraverso una razionalizzazione delle fermate, con l'eliminazione di quelle troppo vicine;

47) poiché la stazione FS risulta essere stazione terminale per la prima tratta funzionale, dovranno essere previste tutte le opere necessarie per le funzioni di capolinea;

48) nelle tratte in galleria la linea di contatto è posta a 3,60 metri dal piano del ferro; su tale scelta è necessario che venga predisposta una specifica analisi di sicurezza onde verificare il rispetto della normativa vigente;

49) dovranno essere forniti maggiori dettagli in merito all'armamento utilizzato, ed in particolare al suo sistema di ancoraggio, evidenziando fin d'ora la perplessità di questa Amministrazione verso soluzioni che prevedono attacchi delle rotaie solo con resine, senza ancoraggi meccanici;

50) l'impianto di diffusione sonora dovrà essere previsto anche nelle gallerie di linea e non soltanto nelle stazioni;

51) il criterio di funzionamento del sistema di ventilazione per l'estrazione dei fumi dalle gallerie e dalle stazioni in caso di incendio deve essere oggetto di una più approfondita analisi al fine di verificare che l'evacuazione dei passeggeri avvenga in assoluta sicurezza; a tale proposito si evidenzia che la scelta di evacuare i passeggeri in galleria senza orientare preventivamente il movimento dei fumi attraverso gli impianti di ventilazione non risulta, per quanto emerge dalla documentazione trasmessa, in linea con le indicazioni di questa Amministrazione già espresse in sede di approvazione delle altre infrastrutture in galleria;

52) la scelta di impiegare ascensori ad alta capacità in sostituzione di scale mobili, seppure ammesso dalle normative vigenti, appare controproducente dal punto di vista dell'appetibilità del sistema da parte degli utenti per il perditempo che potrebbe crearsi rispetto all'uso di un sistema continuo;

53) il materiale rotabile dovrà essere conforme con quanto stabilito dalla norma UNI 11174 «Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci».

1.2 *Prescrizioni di carattere ambientale.*

Nelle successive fasi progettuali:

54) dovrà essere prescritto di effettuare, ai sensi della legge n. 443/2001, le verifiche sulla totalità dei materiali derivanti da ogni operazione di scavo;

55) lo smarino, dopo essere separato dai fanghi, dovrà essere stoccato temporaneamente nel cantiere in C1, dove verrà campionato per l'esecuzione dei test di cessione e quindi, se idoneo, inviato al tombamento delle cave o ai centri di smaltimento autorizzati;

56) dovrà essere specificato che i materiali di risulta dovranno essere stoccati in cumuli distinti, al fine di isolare i materiali per i quali siano state adottate uguali tecniche di intervento;

57) dovrà essere specificato che il materiale derivante dallo scavo delle attuali massicciate e dalla demolizione dei sottoservizi e dei pozzetti, dovrà essere stoccato provvisoriamente, in modo separato dagli altri materiali di scavo, e conferito ai centri di recupero autorizzati presenti sul territorio;

58) il Piano di monitoraggio ambientale dovrà definire le frequenze, le metodiche di campionamento e le analisi di laboratorio da effettuare sui materiali provenienti dagli scavi, prima del loro trasporto nelle aree di cava; in ogni caso le verifiche dovranno essere effettuate per lotti non superiori a 5.000 m^3;

59) dovrà essere attentamente considerata la possibilità di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle opere e solo in alternativa previsto il tombamento delle aree di cava;

60) dovrà essere verificata la necessità di bonifica o di messa in sicurezza, ai sensi del decreto ministeriale n. 471/1999, delle aree interessate dagli scavi prima dell'inizio dei lavori;

61) dovrà essere vincolata la ditta appaltatrice ad eseguire gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, qualora vengano rinvenuti terreni e/o acque che configurino il sito come contaminato, prevedendo l'attivazione delle procedure previste dal decreto ministeriale n. 471/1999;

62) dovranno essere definite le procedure per le verifiche dello stato di qualità di suolo ed acque sotterranee nelle aree di cantiere, prima della loro sistemazione finale, al fine di verificare la necessità di eventuali interventi di bonifica, a carico del soggetto attuatore, che dovranno essere svolti secondo le prescrizioni del decreto ministeriale n. 471/1999;

63) dovrà essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dei cantieri (autorizzazione agli scarichi e alle emissioni in atmosfera, ecc.), preventivamente alloro allestimento;

64) dovranno essere individuati nelle aree di cantiere tutti gli impianti di depurazione dei reflui;

65) dovrà essere prevista l'impermeabilizzazione delle vasche di decantazione, delle vasche di lavaggio dei mezzi, di tutte le aree di cantiere interessate da serbatoi contenenti carburanti liquidi o sostanze pericolose;

66) dovranno essere definiti i rifiuti prodotti in fase di cantiere, la tipologia (rifiuti pericolosi o non pericolosi) ed i relativi quantitativi. In merito ai fanghi bentonitici esausti ed alle acque di pulizia dei motori, che verranno appositamente stoccati in serbatoi e vasche di decantazione, dovrà essere specificato se tali rifiuti verranno gestiti in regime di deposito temporaneo, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e s.m.i.;

67) dovrà essere specificato che, qualora dovessero essere utilizzate sostanze tossiche e radioattive, la ditta appaltatrice dovrà fornire agli enti di controllo le schede tecniche di tali sostanze;

68) nel piano di sicurezza e coordinamento dovranno essere individuati i sistemi di sicurezza e contenimento relativi a carburanti liquidi o sostanze pericolose per l'ambiente;

69) dovranno essere definite le caratteristiche dei fanghi bentonitici utilizzate per lo scavo delle gallerie profonde e dei diaframmi. Le schede tecniche dei prodotti dovranno essere fornite alla provincia di Parma, all'AUSL, ad ARPA e a Enia. La gestione dei fanghi dovrà essere effettuata a ciclo chiuso, senza possibilità di scarico dei fanghi in corpo idrico superficiale e/o in fognatura;

70) per il risparmio della risorsa idrica, dovrà essere previsto che le acque meteoriche, raccolte dalle vasche di decantazione dei vari cantieri, siano almeno in parte riutilizzate per le operazioni di lavaggio e di abbattimento delle polveri nelle aree di cantiere;

71) dovrà essere opportunamente approfondito il Piano di monitoraggio ambientale;

72) dovrà essere prevista la sospensione dei lavori quando il monitoraggio evidenzierà il superamento di livelli di guardia predefiniti nel Piano di monitoraggio ambientale;

73) i riferimenti normativi da rispettare nell'esecuzione delle opere dovranno essere integrati con l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria e con la legge regionale n. 30 del 31 ottobre 2000;

74) dovranno essere applicate le misure previste dall'Accordo di programma sulla qualità dell'aria e dalla legge regionale n. 30 del 31 ottobre 2000;

75) dovrà essere esplicitato l'obbligo di utilizzare mezzi d'opera e autocarri con emissioni omologate almeno come euro 3;

76) dovrà essere prevista l'interruzione delle attività suscettibili di provocare dispersione di polveri nel caso la velocità del vento superi 6 m/s;

77) dovrà essere eliminata la collazione di un deposito terre in prossimità della fermata Caprazucca, in relazione alla vicinanza del polo scolastico;

78) dovrà essere previsto che le lavorazioni più rumorose e con produzione di polveri nella zona del cantiere della fermata Caprazucca siano effettuate nel periodo estivo quando le scuole saranno chiuse;

79) dovrà essere redatta la documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 673/2004 «Direttiva inerente la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15»;

80) dovranno essere approfonditi gli aspetti inerenti l'impatto acustico in fase di esercizio in applicazione della normativa nazionale e delle disposizioni regionali, anche in riferimento al Piano di risanamento acustico che dovrà redigere il comune di Parma;

81) dovrà essere prevista la realizzazione dei piezometri e dei pozzi barriera individuati da Enia per l'attuazione del Piano di monitoraggio e per il pronto intervento in caso di inquinamento delle acque sotterranee;

82) il Piano di monitoraggio ambientale dovrà definire le caratteristiche dei piezometri di controllo delle acque sotterranee, la frequenza dei campionamenti e la natura delle analisi da effettuare, secondo le indicazioni di Enia, Arpa, e SIP dell'AUSL di Parma;

83) dovrà essere effettuato un approfondimento dello studio idrogeologico in prossimità dei pozzi ad uso idropotabile e dovranno essere opportunamente individuate e descritte le sostanze utilizzate nei lavori di possibile interesse sanitario, con le relative schede tossicologiche secondo la specifica normativa che regola l'etichettatura delle sostanze pericolose;

84) dovrà essere approfondito in accordo con Enia il tema della tutela dei pozzi ad uso idropotabile; con particolare attenzione alle opere previste in prossimità dei pozzi ad uso idropotabile;

85) alla fine dei lavori dovrà essere effettuata una ripresa televisiva dei pozzi «Imperia», «Solari», «Firenze Ovest ed Est», «Orzi Baganza», «Montanara»;

86) nel capitolato speciale d'appalto sarà specificato, nel caso si verificassero danni, l'obbligo di ripristino a regola d'arte degli impianti e alle strutture per l'approvvigionamento idropotabile;

87) dovranno essere utilizzati, da parte di tutti i mezzi che operano nel cantiere, oli biodegradabili.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ELABORATI RELATIVI AGLI ESPROPRI

Espropri relazione		PD01 AAA00 ESP RE 001 B
Espropri elenco ditte da espropriare		PD01 AAA00 ESP RE 002 B
Espropri piano particellare di esproprio sezione Cortile S. Martino	Tav n. 1	PD01 AAA00 ESP PL 001 B
Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma	Tav n. 1	PD01 AAA00 ESP PL 002 B
Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma	Tav n. 2	PD01 AAA00 ESP PL 003 B
Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma	Tav n. 3	PD01 AAA00 ESP PL 004 B
Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma	Tav n. 4	PD01 AAA00 ESP PL 005 B
Espropri piano particellare di esproprio sezione San Pancrazio	Tav n. 6	PD01 AAA00 ESP PL 006 B
Espropri piano particellare di esproprio sezione Golese		PD01 AAA00 ESP PL 007 B
Esproprio piano particellare di esproprio sezione Vigatto	Tav n. 1	PD01 AAA00 ESP PL 008 B
Esproprio piano particellare di esproprio sezione Vigatto	Tav n. 2	PD01 AAA00 ESP PL 009 B
Esproprio piano particellare di esproprio sezione Vigatto	Tav n. 3	PD01 AAA00 ESP PL 010 B

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA, COMUNE E CONTRAENTE GENERALE.

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante — verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia — del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;

necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);

necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;

necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale — d'intesa tra loro — definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;

necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria;

necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

06A09815

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano. (Deliberazione n. 87/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso arti-

colo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che include, nei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i sistemi ferroviari, la infrastruttura «trasversale ferroviaria Orte-Falconara», per la quale indica un costo di 1.926,384 Meuro ed una disponibilità di 273,722 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al 1º Programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è inclusa la «trasversale ferroviaria Orte-Falconara»;

Vista la nota 23 gennaio 2006, n. 44, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla «Direttrice Orte-Falconara - raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano»;

Considerato che l'intervento è compreso tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» incluse nelle Intese generale quadro tra il Governo e le Regioni Umbria e Marche, sottoscritte entrambe il 24 ottobre 2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il progetto in esame è inserito tra i nuovi progetti di legge obiettivo nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi;

Considerato che l'asset ferroviario di riferimento è rappresentato dalla linea Orte-Falconara e si articola in 5 interventi: il raddoppio della tratta in esame, il raddoppio della tratta Castelplanio-P.M.228, il raddoppio Spoleto-Terni; il nodo di Falconara Marittima e il potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara;

Considerato che questo Comitato, con delibera 27 maggio 2005, n. 68 e 29 luglio 2005, n. 96, ha approvato con prescrizioni, ai soli fini tecnici, rispettivamente il raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Terni e il collegamento diretto tra la linea adriatica e la linea Orte-Falconara in prossimità del nodo di Falconara;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: J 31J 05 00003 000 1;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento proposto si colloca nella più ampia previsione di raddoppio, già in parte attuato, della intera linea Orte-Falconara, il cui progetto, come esposto in premessa, si articola in 5 interventi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di recuperare gli ampi margini di incremento della modalità ferroviaria, pervenendo a percentuali di ripartizione del traffico tra strada e ferrovia analoghe a quelle riscontrabili lungo altre direttrici nazionali nelle quali si è già realizzato un cadenzamento orario del servizio ed è stata offerta una capacità di trasporto adeguata alla domanda;

che l'intervento proposto ha per obiettivo il superamento delle attuali limitazioni all'incremento dell'offerta complessiva sulla linea Orte-Falconara, limitazioni dovute alla presenza dei «colli di bottiglia» costituiti da binario unico, pendenza eccessiva e raggi di curvatura molto ridotti, obbligando ad una percorrenza a basse velocità;

che il progetto preliminare sottoposto a questo Comitato, che riguarda il raddoppio della tratta Foligno-Fabriano, consente:

di risolvere le problematiche d'esercizio, mantenendo, ove possibile, l'ubicazione delle principali stazioni;

di garantire il mantenimento del traffico sulla linea esistente anche nelle fasi di esecuzioni dei lavori;

di adattarsi alla natura dei terreni attraversati e alle caratteristiche idrologiche-idrauliche delle aree interessate dalla presenza di importanti corsi d'acqua (Topino, Caldognola);

di privilegiare la realizzazione di gallerie per l'attraversamento delle aree di maggiore valenza ambientale;

che l'intervento, che si sviluppa per circa 54 km, è compreso tra la radice già predisposta in uscita della stazione di Foligno al km 166+859 della linea attuale e l'analoga predisposizione già realizzata al km 223+281, in approccio alla stazione di Fabriano, e verrà realizzato prevalentemente in variante di tracciato e in galleria, in piccola parte in affiancamento al binario esistente e che i raggi di curvatura, compresi tra 600 e 2200 m consentono una velocità di linea tra 110 e 200 km/h;

che le principali opere civili sono costituite da:

10 viadotti, il cui sviluppo complessivo è di circa 6 km, pari all'11% dell'intera tratta;

9 gallerie naturali per uno sviluppo complessivo di circa 30 km, pari a circa il 56% dell'intera tratta;

2 gallerie artificiali il cui ricoprimento massimo è di 4 m;

che il progetto preliminare dell'opera è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, R.F.I. S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre Amministrazioni competenti, alle Regioni Marche e Umbria, ai Comuni interessati, nonché agli enti gestori delle interferenze;

che la Regione Umbra con deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2003, n. 1822, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, ai fini della V.I.A. e della localizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, sul progetto preliminare per il tratto da realizzare nel proprio territorio;

che la Regione Marche, con decreto dirigente di servizio 5 settembre 2003, n. 75, ha espresso il proprio parere sul progetto in esame, con l'indicazione di prescrizioni sulla base di quanto emerso nella Conferenza di servizi;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione speciale VIA, con nota del 1º luglio 2004 n. 4425/2004/SP, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sulla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 190/2002;

che parere favorevole, con prescrizioni e indicazioni, in ordine alla compatibilità ambientale ha espresso altresì il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 19 gennaio 2004, n. ST/407/2006/2003, sulla base della relazione della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.);

che il tempo complessivo dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera è stimato in circa 8 anni;

sotto l'aspetto finanziario:

che in progetto il costo complessivo dell'intervento è stato quantificato in 1.868,4 Meuro così articolati:

VOCE	IMPORTO (Meuro)	%
Opere ferroviarie (comprese opere extralinea, di riambientalizzazione e imprevisti	1.752,2	92,3
Servizi di ingegneria e alta sorveglianza	98,8	5,3
Costi interni RFI (fino alla consegna dell'opera)	10,0	0,5
Spese generali del committente	34,4	1,9

che il costo delle diverse categorie di opere è stato desunto sulla base di un costo tipologico di riferimento, individuato in relazione ad opere similari già realizzate o frequentemente impiegate negli interventi ferroviari e con richiamo all'elaborato prodotto dalla Società Italferr nel gennaio 2003 per la valutazione dei progetti preliminari ex c.d. «legge obiettivo»;

che sulla base delle prescrizioni effettuate dagli organi istituzionali competenti e delle valutazioni specifiche condotte dal soggetto aggiudicatore sono stati determinati in 50,1 Meuro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori richiesti in sede istruttoria;

che, pertanto, il costo complessivo dell'intervento ammonta a 1.918,5 Meuro;

che la copertura finanziaria dell'intervento è prevista interamente a carico della legge n. 166/2002;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, ai soli fini procedurali — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — il progetto preliminare del «raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.918,5 Meuro, costituisce il limite di spesa dell'intervento ed è stabilito sulla base dei contenuti del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente «presa d'atto» e dell'incremento di costo connesso al recepimento delle prescrizioni, come sopra quantificato.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte 1 dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2 del citato allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Copertura finanziaria.*

La decisione sul finanziamento dell'opera viene rinviata alla fase di esame del progetto definitivo e verrà adottata in relazione alle risultanze di stesura aggiornata del dossier di valutazione, previsto dal Contratto di programma con RFI relativo al quinquennio 2001-2005 e prorogato al 2006, stesura che verrà trasmessa a questo Comitato a corredo del progetto definitivo stesso.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. La Commissione VIA procederà — ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

3.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 94

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PRESCRIZIONI

In fase di progetto definitivo si prescrive:

Si prescrivono delle elaborazioni integrative e un programma dettagliato di indagini nelle aree attraversate dalla nuova linea riguardanti:

il monitoraggio idrogeologico e idrochimico su sorgenti (puntuali e lineari) e pozzi, sia in condizioni non perturbate (ante operam, al fine di stabilire il punto zero), sia in corso d'opera, sia non inferiore ad un anno di esercizio (post operam);

la rappresentazione, descrizione o stima quantitativa anche con eventuale modellazione numerica, soprattutto per gli acquiferi appenninici (da ripetere ante, durante e post operam) dei seguenti elementi: configurazioni piezometriche naturali e indotte dalla realizzazione delle opere di tracciato; volumi eventualmente drenati; parametri idrodinamici sperimentali; bilancio idrogeologico e qualità delle acque; effetti sulle emergenze naturali e sulle captazioni esistenti; modalità realizzative ed effetti delle opere di mitigazione.

I risultati dell'indagine dovranno costituire la base per stimare con affidabilità le interferenze delle attività di costruzione ed esercizio dei tratti in galleria con le riserve idriche afferenti alla sorgente di Capodacqua, nonché il sistema degli acquiferi interessati dalla galleria di valico, consentendo di individuare modificazioni del tracciato qualora tali interferenze conducano ad impatti non sostenibili. A tale fine dovranno essere utilizzati anche i dati ambientali disponibili presso l'A.R.P.A. Umbria. Tali risultati dovranno essere utilizzati anche per la predisposizione di un programma di monitoraggio in corso d'opera da sviluppare con la stessa A.R.P.A. Umbria.

È necessario evitare qualsiasi rischio d'interferenza con l'acquifero che alimenta la sorgente Acqua Bianca ubicando la galleria «Boccaccia» al di fuori dello stesso. L'individuazione dei confini e l'estensione spaziale dell'acquifero andrà valutata nelle tre dimensioni anche attraverso le analisi sopra descritte. Salvo ulteriori verifiche a seguito dei risultati ottenuti da tali indagini ed elaborazioni, dovrà essere adottata dal km. 5+150 al km. 8+900 la soluzione progettuale alternativa (spostamento del tracciato più a nord) presentata nella documentazione integrativa fornita al MATT.

Dal km. 0 al km. 5+150 il progetto definitivo dovrà essere redatto secondo l'ipotesi di tracciato proposto dalla Regione Umbria verificato e reso compatibile con la prescrizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio riguardo la galleria Roccaccia dal soggetto aggiudicatore come risulta dagli elaborati allegato n. 7 all'istruttoria della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel Comune di Fabriano si prescrive:

a) verifica delle interferenze con la città edificata e le strutture viarie e di servizio;

b) definizione di estensione, posizione e accessi delle aree di cantiere AT40 e CO42;

c) progettazione e verifica dei piazzali di soccorso per la sicurezza delle gallerie;

d) risoluzione del nodo viabilistico di via Libertà, prevedendo il ripristino dei due cavalcaferrovie esistenti e garantendo, durante la fase di realizzazione dei lavori, deviazioni stradali che mantengano la continuità territoriale, da concordare con il Comune;

e) esclusione, nella sistemazione dei materiali di risulta, delle cave dismesse già rinaturalizzate.

Tenere conto, per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua e per i siti di cantiere ricadenti in aree golenali, delle Norme tecniche di attuazione del piano straordinario aree a rischio idrogeologico approvate dall'Autorità di bacino del fiume Tevere e sottoporre il progetto definitivo dell'opera alle Autorità competenti (Autorità di bacino e Autorità idraulica).

In corrispondenza delle aree poste a servizio della nuova fermata di Fossato di Vico, esplicitare le interferenze con la segnalata presenza di «edifici della ferrovia dell'Appennino» vincolati ai sensi della legge n. 490/1999 al fine di evitare la loro compromissione negli interventi connessi al nuovo impianto.

Esplicitare le interferenze indotte dall'opera con l'ambito attraversato del Parco regionale di Monte Cucco e definire gli eventuali interventi di mitigazione.

Dettagliare gli aspetti legati all'interferenza al km. 35+000 della linea di progetto con un edificio di valore storico documentato posto nelle adiacenze sulla S.S. 3 Flaminia e definire gli eventuali interventi di mitigazione.

In riferimento alla realizzazione dello scalo merci previsto nell'area della stazione di Gualdo Tadino, definire dimensionamento dell'impianto, traffico merci attuale e futuro, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei convogli e mezzi stradali che utilizzeranno lo scalo.

Dettagliare, per la realizzazione della nuova sottostazione elettrica di Nocera Umbra, le misure mitigative degli impatti individuati, sia per la fase di costruzione sia per quella di esercizio, indicate nel SIA.

Ottimizzare le interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole in modo da salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità.

Anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

Sviluppare gli interventi di mitigazione, così come proposti nello Studio d'impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici.

Dettagliare le interferenze sulle componenti ambientali indotte dalla realizzazione delle finestre di accesso alle gallerie.

In riferimento al rischio d'inquinamento in fase di costruzione delle acque superficiali, verificare e dettagliare la reale adeguatezza delle misure proposte nel SIA al fine di evitare i possibili episodi di inquinamento, con particolare attenzione a quelle aree di cantiere che sono situate in prossimità dei corsi d'acqua e che risultano, pertanto, particolarmente sensibili.

Dettagliare la sistemazione post-operam delle aree di cantiere e di deposito, da realizzarsi attraverso un'adeguata progettazione paesaggistica e di opere di rinaturalizzazione; documentare con maggior dettaglio, prima dell'avvio dei lavori, il patrimonio naturale delle aree ad elevata sensibilità individuate nel SIA;

Definire la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica, privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale.

Predisporre un piano di cantierizzazione comprensivo anche delle opere complementari previste in corrispondenza del tracciato e dei nuovi impianti di stazione e fermate e di quelli esistenti, dettagliando l'ubicazione dei siti di cantiere, la tempistica dei lavori ed i costi da sostenere. In riferimento agli interventi connessi alla realizzazione dell'opera sulla viabilità locale interessata, con particolare riguardo ai contesti urbani, definire dettagliatamente le interferenze con il traffico attuale e ottimizzare i tempi di costruzione degli stessi al fine di ridurre quanto più possibile gli effetti negativi indotti. Valutare la possibilità di utilizzo della ferrovia per la movimentazione dei materiali e fornire valide motivazioni nel caso in cui tale modalità di trasporto sia impraticabile.

Nel piano di cantierizzazione, coordinare le attività di costruzione dell'opera in esame, con la realizzazione concomitante di eventuali altre opere infrastrutturali.

Definiti gli itinerari da/per siti di cava e discarica, riportare:

rilievi dei flussi di traffico attuale sulle strade interessate come viabilità di cantiere. Quest'informazione è necessario completamento a quella fornita sui flussi di automezzi di cantiere e diretti alle cave e discariche per determinare il reale impatto dei flussi aggiuntivi sulla viabilità. Si sottolinea come il problema sia estremamente rilevante nelle zone appenniniche dove i possibili percorsi alternativi, se esistenti, sono limitati;

schema planimetrico e distributivo delle aree di cantiere, non solo tipologico;

ubicazione e quantificazione degli approvvigionamenti previsti per il fabbisogno di acqua e per lo smaltimento dei reflui.

Definire le ricadute ambientali nella fase di costruzione dell'opera in riferimento ai flussi di traffico previsti per la movimentazione dei mezzi di cantiere lungo la viabilità impegnata, per l'atmosfera e il rumore.

Dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo: per lo smaltimento di quelli in esubero, definire il Piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo; prevedere le modalità di conservazione della coltre vegetale nel caso se ne preveda il riutilizzo.

Predisporre un piano di coltivazione e di recupero per le cave di prestito, in accordo alla normativa nazionale ed a quella regionale.

Predisporre, compatibilmente con l'approfondimento tecnico del progetto definitivo, un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di cantiere, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

percorsi impegnati,

tipo di mezzi,

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito,

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati,

percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate,

messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

Dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione delle opere esistenti, definendo il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, con l'individuazione delle aree di stoccaggio finale.

Specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde. Dettagliare la scelta dei materiali in rapporto alle peculiarità del contesto d'inserimento.

Gli interventi di mitigazione dovranno contenere analisi dettagliate dei singoli siti d'intervento, caratterizzazione paesaggistica e ambientale degli ambiti d'interesse, relazioni e rapporti con eventuali indicazioni di tutela della pianificazione vigente; dovranno essere esplicitate le relazioni tra fattori e componenti ambientali.

Assicurare corridoi protetti di attraversamento della fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati. Tale circostanza dovrà essere garantita soprattutto nei tratti in cui il tracciato interferisce con aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 (art. 146), ove queste sono segnalate come aree di particolare valore nell'ambito di reti ecologiche e faunistiche dalla pianificazione territoriale vigente.

Sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di maturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica e assumendo, come riferimento, «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, «Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002, «Manuale di ingegneria naturalistica» della Regione Lazio, 2001.

In riferimento allo studio della componente rumore, estendere l'area di indagine a 500 m per lato a partire dalla mezzeria del binario esterno in corrispondenza dei ricettori particolarmente sensibili.

Approfondire la valutazione degli impatti sulla componente atmosfera in relazione alla qualità e alla quantità delle emissioni e degli scarichi dei mezzi di cantiere, sia lungo la viabilità impegnata per la movimentazione dei materiali, sia in corrispondenza delle aree di lavorazione, tale che i parametri risultino chiaramente confrontabili con i limiti previsti dalla normativa vigente, definendone dettagliatamente le misure di mitigazione.

Per quanto riguarda le ipotizzate interferenze delle gallerie con acquiferi sotterranei non privi di significato, si prescrive che venga progettata e realizzata una specifica campagna geognostica rivolta a determinare collocazione spaziale e, possibilmente, caratterizzazione quali-quantitativa delle acque circolanti nel sottosuolo interessato dall'opera, in maniera tale da progettarla e realizzarla con tecnologie adeguate a prevenire il drenaggio improvviso e la dispersione delle acque.

Con riferimento alla tratta Cancelli-Fabriano (dal km 46+700 al km 51+600) e per quanto attiene al problema della fratturazione della Scaglia Rossa e della sua conseguente trasformazione in acquifero, si prescrive l'esecuzione di una specifica campagna di indagini comprendente anche prove di permeabilità in situ. Ove le indagini evidenziassero la presenza di falde acquifere degne di attenzione, andranno attentamente valutati gli impatti dell'opera sulle falde stesse ed adottate tutte le misure precauzionali necessarie per prevenirne il depauperamento.

Approfondire la caratterizzazione dello stato del paesaggio nell'ambito del monitoraggio ante operam, anche con un rilievo fotografico esteso ad una fascia profonda almeno 100 metri dai limiti delle aree:

di particolare sensibilità paesaggistica,

di cantiere da ripristinare,

interessate da misure mitigatrici,

interessate da eventuali opere da dismettere.

Approfondire l'analisi dell'intervisibilità dell'opera riferendola ai gruppi di percettori più significativi (residenti, transitanti sulle infrastrutture di trasporto, fruitori degli spazi agricoli, spazi panoramici) per consentire l'adeguata integrazione/modifica delle misure mitigatrici previste in progetto.

Approfondire lo studio della componente vibrazioni con la stima del livello di vibrazione, sia in termini di accelerazione che di velocità, indotto dal transito dei trienni sulla nuova linea ferroviaria in corrispondenza di tutti i ricettori posti in prossimità della linea stessa. Sulla base di tali approfondimenti dovranno quindi essere definite le tipologie di interventi di mitigazione da porre in opera per ricondurre gli effetti vibrazionali entro i limiti previsti dalle normative vigenti.

Predisporre il Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA e prevederne il relativo costo di attuazione nel quadro economico.

Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistena di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

Redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.

Dettagliare gli interventi proposti di riutilizzo dei tratti dell'attuale linea ferroviaria e delle aree di servizio connesse, con particolare riguardo alla tutela e mantenimento conservativo dei manufatti esistenti e alla naturalità percettiva degli ambiti attraversati. Definire attraverso la prevista costituzione di nuove opere a verde la creazione di corridoi ecologici di connessione e, ove non siano presenti, gli adeguati interventi e accorgimenti progettuali atti a garantire il passaggio della fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati. Caratterizzare le eventuali aree intercluse tra la nuova linea di progetto e la linea esistente oggetto di riutilizzo e definire le soluzioni gestionali e manutentive. Definire le modalità di realizzazione dei suddetti interventi, di riutilizzo e smaltimento di rito dei materiali (individuazione dei siti di deposito o discarica), la localizzazione dei siti per l'installazione degli eventuali cantieri, la tempistica per la realizzazione dei lavori ed infine i costi complessivi degli interventi proposti.

Approfondire gli impatti e le adeguate misure di mitigazione in corso d'opera per le aree tecniche AT03, AT09, AT14, AT16, AT37, AT40, AT41, AT42 e CO42 poste in prossimità di edificato, come identificati nel SIA. Per queste aree, pertanto, sarà opportuno predisporre un piano di monitoraggio per le polveri e il rumore, da concordare con l'A.R.P.A. Umbria, che permetta anche il controllo sulle eventuli attività autorizzate dai Sindaci dei Comuni interessati in deroga ai limiti di immissione previsti dal D.P.C.M 1º marzo 1991; il controllo dovrà iniziare prima dell'avvio dell'attività di cantiere e proseguire sino a quando i cantieri citati saranno stati smantellati e riambientati.

In alcuni tratti, la vicinanza del fiume Topino comporta interferenze con un paesaggio fluviale di interesse paesaggistico. Per tali aree, sarà necessario uno studio particolareggiato in fase di redazione del progetto esecutivo, prevedendo il maggiore allontanamento possibile della nuova linea ferroviaria dalle sponde del fiume.

Allo stesso modo dovrà essere dettagliata, nelle successive fasi progettuali, la soluzione adottata nei punti di interferenza diretta del tracciato ferroviario (in galleria) con la fascia di rispetto dei corsi d'acqua rilevati nel tratto tra il km 40 e il km 42.

Si dovrà completare la valutazione dell'inserimento di alcuni interventi nel paesaggio attraverso l'elaborazione di fotosimulazioni con particolare riferimento alle aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999, titolo II, e alle opere di maggiore impatto quali, ad esempio, i viadotti prossimi ai corsi d'acqua, le gallerie artificiali ed i loro punti di innesto con quelle naturali, la «finestra» di Ponte S. Giovanni nel Parco di Monte Cucco.

In relazione all'edificio sito in loc. Nocera Scalo individuato catastalmente al foglio 109, part. 88, che è costituito da una palazzina di gusto Liberty, essendo presenti elementi architettonici e decorativi sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 490/1999, in quanto il progetto per la realizzazione della stazione di Nocera Umbra prevede la demolizione di tale edificio per la realizzazione di un parcheggio, si prescrive di conservare l'edificio in questione.

Per le parti del progetto ricadenti nei comuni di Gualdo Tadino e di Fossato di Vico, considerando la scala territoriale degli elaborati e la genericità delle rilevazioni riportate nella carta dei vincoli, non sono state rilevate allo stato attuale particolari interferenze con edifici di pregio architettonico né previsioni di demolizione di alcun fabbricato. Si richiede, tuttavia, in fase successiva di porre la massima attenzione a tale aspetto, evitando le suddette interferenze e segnalando agli Uffici competenti eventuali casi che si rendessero evidenti a scala maggiormente ravvicinata.

Per quanto riguarda il tratto della galleria Fossato si chiedono garanzie, attraverso l'elaborazione di una specifica valutazione, di non interferenza sia in fase di cantiere che di esercizio, con il «Borgo» sotto il quale avviene il passaggio e con il centro storico di Fossato di Vico che ne viene marginalmente interessato.

Considerato che, relativamente alla tratta nella Regione Marche, il tracciato ferroviario si svolge completamente in galleria, in considerazione della presenza nella zona di complessi carsici ipogei, si ravvisa la necessità di prevedere idonei accorgimenti in corso d'opera al fine di non danneggiare tali ambienti naturali, nonché di segnalare eventuali rinvenimenti o situazioni impreviste.

Si richiede una ricognizione preliminare sul terreno su tutto il tracciato della tratta nella Regione Marche e sulle aree che saranno interessate da interventi correlati (cantieri, campi base, etc.); sulla base dei risultati di tale ricognizione ci si riserva di prescrivere successivamente, anche in rapporto al tipo di lavori, area per area, eventuali scavi archeologici preventivi e/o l'assistenza archeologica per tutti i lavori che comportino sterri.

Nella Regione Umbria si prescrive in rapporto alle specifiche situazioni e precisamente:

dal km 2 al km 5 (tratto tra Foligno e area di Forum Flaminii): redazione di uno studio topografico con ricognizione sul terreno e/o sondaggi preventivi;

dal km 16,700 ca al km 19 (area Nocera Scalo): controllo dei lavori da parte di personale tecnico scientifico e/o sondaggi preliminari;

dal km 22 al km 27: redazione di uno studio topografico con ricognizione sul terreno e/o sondaggi preliminari;

dal km 35 al km 44,5 circa: controllo dei lavori e/o sondaggi preliminari.

In riferimento all'impatto determinato dalla costruzione della nuova linea sulla Chiesa di S. Stefano e sull'ambiente circostante e sull'edificio in fraz. Parrano nel Comune di Nocera Umbra, evidenziato nella nota prot. n. 16702 del 25 giugno 2003 della Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria - Perugia, considerato che è stato chiarito che, nel tratto interessato, la linea ferroviaria è realizzata in galleria artificiale, dovrà essere posta, in sede di progettazione definitiva, particolare attenzione a non modificare in maniera incidente l'orografia dei suoli garantendo il mantenimento della morfologia esistente e approfondendo gli interventi di mitigazione ambientale con opere di ricucitura arborea capaci di raccordarsi con la vegetazione esistente.

Per il tratto compreso tra il km 27 ed il km 35, considerato che il soggetto aggiudicatore ha escluso la possibilità che il tracciato possa essere variato senza comportare una variazione significativa di gran parte del tracciato, e senza comportare almeno un attraversamento della via Flaminia antica, si conferma quanto contenuto nella nota n. 13472 del 21 novembre 2003 della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria: il tratto compreso tra il km 27 e il km 28, che taglia l'antica via Flaminia, venga realizzato in galleria.

Per quanto attiene la realizzazione dei viadotti, in fase di progettazione esecutiva, venga effettuato un approfondimento progettuale che sia mirato alla realizzazione di opere di particolare qualità architettonica e che contemperi la scelta più idonea di materiali e tipologie. In particolare per i viadotti Topino I, II, III (lunghezza complessiva ca. 3.500 m) venga valutata anche la possibilità, in fase di progettazione definitiva di un ridimensionamento, riducendo al minimo la lunghezza e potenziando gli interventi di inserimento e di mitigazione ambientale.

Dovranno essere individuati altri siti non già recuperati per l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo in coerenza con il PRAE - Provincia di Ancona.

Le aree di cantiere dovranno essere allocate lontano dai centri abitati.

Dovranno essere valutati gli effetti cumulativi degli impatti dovuti alla presenza di cantieri di realizzazione dell'opera in oggetto con cantieri di opere infrastrutturali da realizzarsi contemporaneamente.

Dovrà essere valutato l'effetto dei mezzi di cantiere sulla viabilità cittadina.

Si prescrive che in fase di progettazione definitiva siano valutate tutte le possibili interferenze rispetto alle situazioni evidenziate negli elaborati del PAI con le aree di cantiere, le strade di cantiere, le finestre della galleria e qualunque altra opera complementare che si dovesse rendere necessaria in fase di cantiere e di esecuzione lavori.

I complessi idrogeologici presenti nella dorsale carbonatica attraversati dalla galleria tra Fossato di Vico e Fabriano hanno una valenza primaria per la loro funzione di serbatoio di acque sotterranee, per la presenza di numerose sorgenti (captate anche ad uso idropotabile) e per la funzione di alimentazione che svolgono per i corsi d'acqua e i loro acquiferi di subalveo. Si prescrive di eseguire analisi di dettagli in fase di progetto definitivo sulla componente acque sotterranee, analizzando gli impatti non soltanto dal punto di vista qualitativo ma anche in termini quantitativi.

Non essendo stati analizzati gli impatti sul regime delle portate dei due corsi d'acqua presenti (Fosso Rigo e torrente Giano), anche per quanto riguarda l'impatto ambientale sulla componente «acque superficiali» si prescrive di eseguire analisi di dettaglio in fase di progetto definitivo.

È necessario conoscere i caratteri idrogeologici del territorio interessato (tra Fossato di Vico e Fabriano); si dovrà integrare lo studio di impatto ambientale (SIA) con uno studio idrogeologico di dettaglio dell'area che permetta di conoscere le reali condizioni di infiltrazione, circolazione ed emergenza delle acque sotterranee, da eseguirsi per un periodo minimo di un ciclo idrogeologico.

In particolare lo studio dovrà evidenziare il bacino di alimentazione sotterraneo e le relative potenzialità, le modalità di deflusso delle acque, le aree di drenaggio e di alimentazione preferenziale, le zone di recapito naturale, i volumi di acqua che alimentano annualmente le falde, le risorse e le riserve idriche immagazzinate, le interconnessioni esistenti tra i bacini sotterranei limitrofi e gli interscambi tra deflussi superficiali e flussi sotterranei.

Le analisi idrogeologiche relative al progetto della galleria di Fossato non quantificano gli impatti inerenti il drenaggio globale del sistema. Si dovrà compensare tale lacuna attraverso studi idrogeologici approfonditi, quali quelli effettuati dai progettisti sulla galleria Roccaccia-Acquabianca in territorio umbro.

La galleria di Fossato sia naturale che artificiale dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare inalterato il regime idrogeologico degli acquiferi incontrati.

Per la galleria di Fossato la risorsa naturale acqua su cui il progetto interferirà, con le tecnologie di scavo drenate proposte, è a rischio di grave compromissione. Si ritiene che dovranno essere utilizzate tecniche di scavo non invasive, tali da permettere completo isolamento dell'intero sistema idrogeologico nei confronti dell'opera da realizzare, al fine di lasciare inalterata la risorsa che costituisce riserva di acqua potabile.

È stimato un quantitativo di materiale di risulta pari a circa 10 milioni di mc. Si prevede genericamente il riutilizzo per rilevati, riempimenti, ecc. Si dovrà indicare il luogo di smaltimento, tenuto conto che parte del materiale potrebbe non essere utilizzato, anche in considerazione che al momento nel territorio marchigiano la disponibilità di discariche per rifiuti pericolosi è scarsa.

Si dovranno dare indicazioni dei luoghi di smaltimento del materiale non recuperabile. Si dovranno indicare le provenienze dei materiali di nuovo approvvigionamento se da impianti di recupero o proveniente da attività estrattiva, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale. Al proposito si dovrà tener conto che la normativa di riferimento va aggiornata con il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e con le relative indicazioni riguardo le operazioni

di trattamento e cernita. Va inoltre verificata, attraverso opportune analisi, la pericolosità del materiale che si intende riutilizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 471/1999.

Qualora non fosse possibile escludere tali materiali dalla normativa dei rifiuti, dovrà essere scelta la possibilità del recupero e solo in ultima ratio lo smaltimento in discarica.

Si richiede che in fase di stesura del progetto esecutivo, e comunque prima dell'inizio dei lavori, siano trasmessi al Servizio delle aree protette della regione Marche e alla provincia di Ancona - Settore ecologia, specifici rapporti riguardanti: la stima dei materiali di approvvigionamento, con l'indicazione di quello direttamente riutilizzabile, di quello proveniente dagli impianti di recupero inerti e del materiale vergine; la stima a dei rifiuti prodotti in sede di dismissione e smantellamento delle tratte e di opere, con indicazione della classificazione e del destino (recupero o discariche).

Aree protette. Per quanto riguarda l'analisi naturalistica del settore marchigiano, l'opera sembra essere interessata direttamente dal SIC n. 38, mentre è limitrofa al SIC n. 37, è limitrofa alla ZPS n. 20 ed interessa le aree flogistiche n. 42 e n. 46. La documentazione presentata dovrà essere integrata con particolare riguardo all'analisi dello stato attuale, alla verifica dei possibili impatti e delle mitigazioni per il versante marchigiano. Lo studio dovrà tenere in considerazione anche la localizzazione delle aree di cantiere, le conseguenze che apporterà l'opera in relazione agli ambienti umidi che ospitano una fauna ed una flora peculiari.

Si ricorda che il PTC della provincia di Ancona dovrà essere preso in considerazione in quanto tale strumento urbanistico individua le aree di naturalità e i corridoi ecologici per le specie animali e vegetali.

Per il tracciato marchigiano si dovranno approfondire le analisi riguardanti sia l'aspetto idrogeologico che l'aspetto ambientale in genere.

È fondamentale la tutela della risorsa idrica. In fase di progetto definitivo si dovranno considerare e adottare le soluzioni progettuali più indicate per lasciare inalterate le risorse idriche.

In fase di progetto definitivo si dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici per evitare l'effetto drenante delle gallerie.

Si prescrive, nella fase di progettazione definitiva, di valutare e adottare tutti gli accorgimenti tecnici per controllare e limitare gli effetti dello scavo della galleria di Fossato sull'ambiente idrico superficiale e sotterraneo ed in particolare sulle portate del torrente Giano.

In considerazione del rilevante impatto sul regime delle acque superficiali e sotterranee, difficilmente controllabile e compensabile, che la realizzazione dell'opera determinerà, a tutela di una risorsa idrica così pregiata si dovranno impiegare per la realizzazione della galleria di Fossato tecniche di escavazione che garantiscano la totale impermeabilizzazione della stessa nei tratti sotto falda.

Nel SIA le sorgenti di alta quota, oggi risorse insostituibili per l'approvvigionamento di acqua, sono state erroneamente considerate di secondaria importanza e quindi non sono state previste le misure compensative. Si prescrive di valutare in fase di progettazione definitiva l'interferenza con le sorgenti di alta quota.

Il progetto riguarda cinque aree di cantiere e dieci siti di discarica dei materiali. Visto l'elevato numero di aree coinvolte dai lavori all'interno di uno stesso comune (Fabriano) dovranno essere fatte valutazioni molto più approfondite per quanto riguarda gli effetti (sulla viabilità e impatti sull'abitato).

Rumore e vibrazioni. Si ritiene non sufficiente la caratterizzazione *ante operam* del livello di rumorosità attuale del traffico ferroviario, pertanto è necessaria una valutazione allo stato attuale da poter confrontare con i livelli di campagna *post operam*.

Si ritiene necessario effettuare una valutazione per le vibrazioni *ante operam* e per le opere di mitigazione dovranno essere effettuati monitoraggi sia in fase di cantiere che in esercizio, al fine di predisporre opere di mitigazione in tratti di linea critici.

Si richiedono campagne di monitoraggio future sia per il rumore sia per le vibrazioni.

Analoghe misure di mitigazione degli impatti dovranno essere applicate in fase di cantiere.

In fase di cantiere dovranno essere prese tutte le misure in modo da ridurre le emissioni di polveri, utilizzando per le fasi di stoccaggio e movimentazione le migliori tecnologie disponibili.

Le aree di cantiere devono essere delimitate da recinzioni adatte al contenimento delle polveri.

I cumuli di terra di scavo devono essere realizzati in aree lontane dalle abitazioni.

Le aree interessate dalle lavorazioni che generano polveri, i cumuli di materile scavato, i piazzali ecc., devono essere irrorati in modo da non dar luogo ad emissioni di polveri.

Deve essere installato un sistema di pulizia delle ruote e delle parti esterne al camion per l'asporto delle polveri e dei fanghi per i mezzi in uscita dai cantieri.

I rifiuti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente, ponendo particolre attenzione nella fase di stoccaggio del pietrisco tolto dall'opera e delle traversine ferroviarie.

Per il materiale di scavo da utilizzare per il recupero di cave si dovrà prevedere un idoneo sistema di controllo e monitoraggio sia in fase preventiva che di allocazione in cava al fine di verificare sia la compatibilità che la non contaminazione, i cui limiti dovranno essere individuati preventivamente.

RACCOMANDAZIONI

In fase di progetto definitivo si raccomanda:

di voler approfondire, al fine di garantire la connessione della rete di viabilità locale delle frazioni di Nocera Scalo, una soluzione progettuale alternativa alle opere previste al km 16+797 consistenti in un viadotto stradale sul fiume Topino ed in una nuova infrastruttura viaria di scavalco della nuova linea ferroviaria (denominate nel progetto NV e IN02). Una possibile soluzione, gradita anche al comune di Nocera Umbra, è quella di realizzare un sottopassaggio di dimensioni ridotte in prossimità dell'attuale localizzazione della stazione ferroviaria che consenta il collegamento pedonale e carrabile per i soli autoveicoli.

Tale sottopassaggio dovrebbe quindi collegare la strada che, costeggiando il torrente Caldognola, porta sino allo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali alle aree retrostanti l'attuale stazione ferroviaria.

È auspicabile la realizzazione di due rampe di collegamento di tale infrastruttura ha vecchia via Flaminia. Un'ipotesi progettuale per tali rampe, da sottoporre alla valutazione dei progettisti, è quella rappresentata nello schema funzionale presente nell'allegato 1 del documento istruttorio.

Si raccomanda di utilizzare per l'ampliamento del fabbricato viaggiatori, del fabbricato tecnologico e del parcheggio a servizio della stazione le aree disponibili nelle vicinanze dell'attuale stazione.

Sarà necessario approfondire gli aspetti legati agli attingimenti idrici complessivi previsti durante le attività di cantiere, con l'indicazione di massima delle fonti di approvvigionamento individuate e dei relativi quantitativi emunti. Tale informazione dovrà essere utilizzata anche al fine di un'ottimale predisposizione del programma di monitoraggio in corso d'opera.

Dovranno essere approfondite in maniera affidabile la stima della quantità di materia le di scavo che verrà prodotta, nonché la modalità della sua movimentazione con i relativi flussi veicolari. Il materiale così prodotto dovrà essere utilizzato per gli eventuali interventi, dettagliatamente progettati, di riambientamento dei siti di cava che saranno effettivamente realizzati in corso d'opera.

Si dovrà eseguire un censimento delle situazioni di criticità geomorfologiche in cui riportare non solo gli imbocchi gallerie e le frane attive e quiescenti, ma anche le DGPV, le conoidi alluvionali attive/inattive in relazione anche a tutte le altre situazioni di rischio potenziale (scavi, trincee, sottopassi, ecc.); per ogni situazione dovrarno essere previste nel progetto definitivo adeguate misure di mitigazione del rischio idrogeologico ed effettuate verifiche di stabilità, almeno una per ciascun sito in dissesto, considerando l'eventuale presenza di falde acquifere e azione sismici e avendo cura di introdurre nei calcoli i parametri sismici propri dell'area considerata.

Un programma di indagini geognostiche e delle prove di laboratorio con i parametri geotecnici da utilizzare nei calcoli da allegare al progetto definitivo dovranno essere sperimentati e ricavati puntualmente per ciascun sito.

Considerato l'elevato sviluppo spaziale e temporale delle attività legate alla costruzione dell'opera, si auspica l'approfondimento in fase di progettazione definitiva delle misure di mitigazione delle attività già individuate nello studio di impatto ambientale. Si racco-

manda che, in fase di progettazione definitiva, sia predisposto un piano di monitoraggio delle componenti ambientali soggette agli impatti più significativi da concordare con l'A.R.P.A. Umbria. I monitoraggi della attività di cantiere potranno essere utilizzati anche per supportare il programma di informazione ai cittadini previsto nel SIA.

Si raccomanda di adottare, nei piani di sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro, una sezione specificatamente rivolta alla prevenzione e alla gestione di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi.

In questa sezione di ogni piano di sicurezza dovranno essere impartite istruzioni e prescrizioni, tra l'altro, in merito ad un'adeguata segnaletica di sicurezza, alle procedure operative di stoccaggio e movimentazione delle sostanze pericolose, nonché a quelle di conduzione automezzi; inoltre, dovrà essere elaborato un piano di emergenza per la gestione di episodi di inquinamento delle matrici ambientali, con relativa previsione di risorse e dotazioni allocate allo scopo. Si ritiene opportuno che tale sezione dei piani di sicurezza sia sviluppata consultando l'A.R.P.A. Umbria.

Nella fase di cantiere si dovranno adottare opportuni accorgimenti onde evitare interferenze con sistemi idrogeologici con falde profonde, nonché con corsi d'acqua superficiali.

Nella fase di cantiere sono da evitare nei cantieri operativi e nelle aree tecniche depositi di carburanti, lubrificanti, sia nuovi che usati, o altre sostanze potenzialmente inquinanti, i quali non vengano stoccati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di racccla, tettoie, ecc.

Nella fase di cantiere sono da evitare nei cantieri operativi e nelle aree tecniche le operazioni di manutenzione e lavaggio delle attrezzature e dei macchinari, salvo che tali operazioni vengano svolte in apposite platee impermeabilizzate e attrezzate come al punto precedente.

Nella fase di cantiere per le attività di cantiere poste in prossimità del torrente Caldognola, nonché per le attività di costruzione connesse agli attraversamenti in viadotto del fiume Topino, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi sedimentabili e materiali grossolani o fuoriuscite di acqua mista a cemento durante le fasi di getto in alveo; la costruzione dei viadotti dovrà in particolare essere programmata attraverso la predisposizione di specifici piani di cantierizzazione, volti a minimizzare gli impatti sugli ecosistemi fluviali.

Nella fase di cantiere dovranno essere previsti, contestualmente ai lavori, la raccolta, il ripristino e il riutilizzo delle acque nel sito della sorgente «Saletto».

Nella fase di cantiere, considerato che la realizzazione di fondazioni profonde potrebbe determinare interferenze dirette con le acque di falda con conseguente rischio di inquinamento, si ritiene necessario che venga predisposto un approfondito piano di monitoraggio delle acque profonde da attivarsi almeno un anno prima dell'inizio dei lavori. La scelta dei punti di campionamento e/o controllo, delle frequenze e dei parametri da monitorare andranno concordati con l'A.R.P.A. Umbria e, per quanto di competenza, con l'A.S.L. n. 1 (Città di Castello) e l'A.S.L. n. 3 (Foligno). A tale proposito si reputa opportuno suggerire che, almeno per la fase dei lavori, i controlli analitici abbiano cadenza mensile per il parametro «ossidabilità» o «TOC», in grado di evidenziare un'eventuale contaminazione di tipo organico delle acque sotterranee.

Nella fase di cantiere dovranno essere messe in opera opportune opere idrauliche tali da garantire un regolare deflusso delle acque a scorrimento superficiale, al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico.

Nella fase di cantiere tutti i materiali provenienti dagli scavi delle gallerie dovranno essere utilizzati nei lavori: per quelli in esubero dovranno essere individuati siti idonei, cave dismesse o in fase di ripristino, oppure dovranno essere trasportati in discariche autorizzate.

Nella fase di cantiere dovranno essere poste in essere tutte le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera previste nel SIA, ricorrendo, anche per le schermature dei cantieri operativi e delle aree tecniche poste nelle aree più sensibili e sede degli impianti di betonaggio, ad interventi di ingegneria naturalistica; per gli impianti di betonaggio e altri impianti fissi, si dovranno inoltre prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione, nonché l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per le emissioni di inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti normative.

Nella fase di cantiere ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto un opportuno programma di umidificazione o stabilizzazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per le attività di costruzione svolte in periodi particolarmente siccitosi, valutando anche l'utilizzo di sostanze stabilizzanti chimiche a ridotto impatto ambientale; si raccomanda l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura-telonatura e di sistemi per il lavaggio delle ruote in uscita dalle aree di cantiere, nonché l'adozione di uno specifico programma di manutenzione e lavaggio dei mezzi impiegati per il trasporto di materiali con produzione di polveri e di pulizia e manutenzione della viabilità pubblica utilizzata.

Nella fase di cantiere si raccomanda infine, una volta precisati i percorsi di cantiere e stimato il traffico giornaliero di mezzi pesanti previsto su ciascuno di essi, la predisposizione di un programma di monitoraggio in corso d'opera del livello delle polveri aerodisperse, da sviluppare in collaborazione con l'A.R.P.A. Umbria; tale programma dovrà in particolare permettere un controllo in corrispondenza dei punti critici per la viabilità individuati nel SIA.

Nella fase di cantiere non dovranno essere abbandonati sul posto materiali inquinanti provenienti dalla realizzazione delle opere.

Nella fase di cantiere andranno adottati opportuni accorgimenti costruttivi di tipo idraulico, tali da assicurare il costante svuotamento alle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree impermeabilizzate dei cantieri almeno dopo ogni evento piovoso significativo, assicurando comunque il tempo necessario alla sedimentazione del materiale indisciolto.

Considerato che alcune aree di cantiere (CB1, CO6, CO11, AT7, AT8, AT9, AT10, AT12, AT13, AT, AT16, AT17) sono localizzate all'interno o in prossimità di zone di esondazione, principalmente del fiume Topino e del torrente Caldognola, e che all'interno di queste aree possono essere presenti materiali inquinanti di vario genere (sostanze chimiche necessarie alle lavorazioni, carburanti e/o lubrificanti; materiali di scarto), si dovranno prevedere tutti gli accorgimenti da adottare per prevenire, in caso di esondazione, la contaminazione delle acque superficiali.

Considerato che la prima analisi del tracciato e degli spazi destinati ai campi base, ai cantieri operativi e alle aree tecniche, non esclude interferenza con aree interessate in passato da smaltimento di rifiuti di varia natura, con particolare riferimento alla zona di Nocera Scalo e alla zona industriale di Gualdo Tadino, si raccomanda particolare attenzione nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto, segnalando tempestivamente all'A.R.P.A. Umbria l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine, nonché di eventuali reti tecnologiche dismesse di origine industriale (condotte, sistemi di scarico, serbatoi interrati, ecc.).

Nella fase di cantiere dovranno essere comunicate all'Amministrazione competente specie e quantità delle alberature che verranno interessate all'abbattimento e si dovrà provvedere ad eseguire il reimpianto in numero doppio rispetto a quelle asportate da scegliere nella tab. «U» del regolamento reg. n. 7/2002, oppure provvedere secondo quato previsto all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 28/2001.

Per i tratti in galleria che interferiscono con le aree più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, oltre alle realizzazione delle opere di impermeabilizzazione già previste, dovrà essere valutata l'opportunità di predisporre sistemi di captazione e di contenimento di eventuali sversamenti accidentali dai convogli merci, nonché sistemi di collettamento, trattamento e scarico delle acque di dilavamento della sede ferroviaria e delle acque intercettate dai drenaggi della galleria stessa.

Per quanto riguarda la prevenzione di fenomeni d'inquinamento accidentale di suolo e sottosuolo vale quanto indicato per l'ambiente idrico.

Si raccomanda la predisposizione di un programma di monitoraggio del rumore ambientale durante il primo periodo di messa in esercizio dell'infrastruttura, volto alla verifica delle ipotesi di impatto acustico dell'opera descritte nello Studio di impatto ambientale da sviluppare in collaborazione con l'A.R.P.A. Umbria.

Si raccomanda infine che tale programma di monitoraggio preveda anche la verifica dei livelli di vibrazione indotti dal traffico ferroviario sui ricettori più sensibili a questo tipo di disturbo posti in prossimità dell'infrastruttura.

Assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE 761/2001 (EMAS).

Approfondire gli aspetti legati alla percezione dell'opera, al fine di definire, attraverso la progettazione integrata paesaggistico-architettonica degli elementi emergenti dell'infrastruttura (rilevati, ponti, viadotti, ...) gli adeguati accorgimenti progettuali e gli idonei interventi di mitigazione.

Per i tratti in cui la linea si sviluppa in rilevato, studiare la possibilità di una minore elevazione dal piano campagna, al fine di evitare quanto più possibile l'effetto barriera determinato da tale tipologia di progetto.

Per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale dei ponti e dei viadotti:

preferire l'adozione di strutture continue, compatibilmente con le specifiche ferroviarie, a sezione variabile e con forme arrotondate;

verificare la possibilità di inserire le opere di protezione dal rumore nelle strutture portanti, ad esempio adottando impalcati a via inferiore;

definire con particolare cura il disegno delle forre e delle superfici delle pile e delle spalle e della loro naturalizzazione (piantumazioni e mascheramenti);

verificare ed omogeneizzare le sezioni delle pile dei ponti, anche al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche, di rotta e/o di piena fluviale.

Per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale delle infrastruttura:

prevedere che le opere di sostegno siano a paramento inclinato con coronamento continuo e rivestimento in pietra locale;

conformare gli imbocchi delle gallerie secondo le pendenze del versante attraversato e raccordarli con continuità alle opere di sostegno all'aperto.

N.B. — gli allegati richiamati nel presente documento sono disponibili presso la Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

06A09813

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2717
Yen	149,17
Lira cipriota	0,5770
Corona ceca	28,350
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66800
Fiorino ungherese	262,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8909
Corona svedese	9,2073
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	36,415
Franco svizzero	1,5882
Corona islandese	86,95
Corona norvegese	8,3335
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3573
Nuovo leu romeno	3,5216
Rublo russo	34,0280
Nuova lira turca	1,8550
Dollaro australiano	1,6542
Dollaro canadese	1,4255
Yuan cinese	10,0131
Dollaro di Hong Kong	9,8862
Rupia indonesiana	11572,47
Won sudcoreano	1201,12
Ringgit malese	4,6322
Dollaro neozelandese	1,9143
Peso filippino	63,324
Dollaro di Singapore	1,9855
Baht tailandese	46,707
Rand sudafricano	9,5056

Cambi del giorno 31 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2696
Yen	149,59
Lira cipriota	0,5770
Corona ceca	28,219
Corona danese	7,4538
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66850
Fiorino ungherese	260,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8731
Corona svedese	9,2120
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	36,326
Franco svizzero	1,5887
Corona islandese	86,37
Corona norvegese	8,3320
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3631
Nuovo leu romeno	3,5202
Rublo russo	33,9910
Nuova lira turca	1,8515
Dollaro australiano	1,6509
Dollaro canadese	1,4331
Yuan cinese	10,0032
Dollaro di Hong Kong	9,8766
Rupia indonesiana	11569,23
Won sudcoreano	1196,34
Ringgit malese	4,6372
Dollaro neozelandese	1,9072
Peso filippino	63,277
Dollaro di Singapore	1,9824
Baht tailandese	46,639
Rand sudafricano	9,3900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09960 - 06A09961

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia

Con decreto 13 ottobre 2006 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 7 giugno 2006 al vigente statuto della Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia.

06A09798

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Fissazione dei termini previsti dal decreto 17 gennaio 2003, relativo ai criteri di riconoscimento delle Unioni nazionali tra le associazioni di produttori.

Con decreto ministeriale 538/traV del 19 ottobre 2006 il termine previsto, all'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003, recante disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni di produttori, viene fissato al 31 luglio 2007.

06A09799

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Foggia

Con decreto n. 726/727 in data 9 agosto 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006 al registro n. 4, foglio n. 133 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Foggia - località Ponte di Lama, identificato nel C.T. dello stesso comune al foglio n. 7 con l'intestazione al demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica con le particelle: n. 26 di mq 9220 e n. 87 di mq 1260, non più utile ai fini della bonifica.

06A09801

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto di varianti all'impianto di inertizzazione di rifiuti speciali anche tossico nocivi, sito in via Caluri nel comune di Villafranca di Verona, presentato dalla società «Bastian Beton S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA-2006-0024174 del 21 settembre 2006 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di varianti all'impianto di inertizzazione di rifiuti speciali anche tossico nocivi sito in via Caluri nel comune di Villafranca di Verona consistente nella realizzazione di modifiche da adottare per quanto riguarda l'area delle vasche di maturazione dell'inertizzato e ulteriori modifiche alle vasche stesse.

Si dispone che il progetto, presentato dalla società «Bastian Beton S.p.a.», con sede in via Dossi, 2 - Rosegaferro di Villafranca (Verona), possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1994 per gli interventi relativi allo sdoppiamento della vasca di maturazione e di chiusura dell'area delle vasche e di carico dell'inertizzato, a condizione che siano osservate e realizzate specifiche prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A09518

Progetto di variante per adeguamento ai criteri di sicurezza in galleria della tratta AV/AC Bologna - Firenze, presentato dalla società «TAV S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA-2006-0024178 del 21 settembre 2006 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di variante per adeguamento ai criteri di sicurezza in galleria della tratta AV/AC Bologna - Firenze consistente nella realizzazione di interventi ossia di misure da adottare per garantire il rispetto degli standard imposti al riguardo da Rete ferroviaria italiana.

Si dispone che il progetto, presentato dalla società «TAV S.p.a.», con sede in via Mantova, 24 - 00198 Roma, possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1994 in quanto le opere in questione non costituiscono una variante sostanziale di quanto già assentito ed in corso di realizzazione e tale quindi da non dover richiedere una nuova attivazione della procedura di VIA.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A09519

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entact»

Estratto determinazione n. 298 del 5 ottobre 2006

Medicinale: ENTACT.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via Civitali n. 1 - 20148 Milano.

Confezioni:

10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 15 ml con contagocce; A.I.C. n. 035768617/M (in base 10), 123L99 (in base 32);

10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 28 ml con contagocce; A.I.C. n. 035768629/M (in base 10), 123L9P (in base 32);

10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 15 ml con siringa; A.I.C. n. 035768631/M (in base 10), 123L9R (in base 32);

10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 28 ml con siringa; A.I.C. n. 035768643/M (in base 10), 123LB3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali soluzione.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 10 mg di escitalopram (pari a 12,78 mg di escitalopram ossalato). Ogni goccia contiene 0,5 di escitalopram;

eccipienti: sodio idrossido, acqua depurata.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: H. Lundbeck A/S Copenhagen Valby Danimarca.

Confezionamento secondario:

Famar S.A. Peristeri Atene Grecia;

Famar Nederlands B.V. Bladel The Netherlands.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale);

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 15 ml con contagocce; A.I.C. n. 035768617/M (in base 10), 123L99 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,65 euro;

10 mg/ml gocce orali soluzione flacone vetro da 28 ml con contagocce; A.I.C. n. 035768629/M (in base 10), 123L9P (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,69 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,20 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AVVERTENZA: il presente decreto sostituisce ed annulla quello pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 2006.

06A09818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1133 del 18 ottobre 2006

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - c.a.p. 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli eccipienti del flaconcino di polvere: da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: azoto q.b. al riempimento,

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: acido citrico monoidrato 78,75 mg; disodio edetato diidrato 0,5 mg; azoto q.b. al riempimento,

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Pierrel».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1135 del 18 ottobre 2006

Medicinale: MEPIVACAINA PIERREL.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi n. 30 - c.a.p. 20123 Milano, codice fiscale n. 04920860964.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina di produzione del prodotto finito per le fasi di produzione soluzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: da: Laboratorios Inibsa SA - Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5 Barcellona (Spagna),
a: Pierrel S.p.a - strada statale Appia, 46/48 - Capua (Caserta).

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione: da: A.I.C. n. 031833015 - «3%» astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluzione iniettbile, a: A.I.C. n. 031833015 - «3% soluzione iniettabile» 100 cartucce da 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina con adrenalina Pierrel».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1136 del 18 ottobre 2006

Medicinale: MEPIVACAINA CON ADRENALINA PIERREL.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi n. 30 - c.a.p. 20123 Milano, codice fiscale 04920860964.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina di produzione del prodotto finito per le fasi di produzione soluzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: da: Laboratorios Inibsa SA - Ctra. Sabadeil a Granollers, km 14,5 Barcellona (Spagna), a: Pierrel S.p.a - strada statale Appia, 46/48 - Capua (Caserta).

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione: da: A.I.C. n. 034342016 - «2%» astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluzione iniettabile mepivacaina 2% + adrenalina 1:100.000, a: A.I.C. n. 034342016 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 cartucce da 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Casodex»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1137 del 18 ottobre 2006

Medicinale: CASODEX.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - viale F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano), codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta; aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeudiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeudiche. Le nuove indicazioni terapeudiche sono:

trattamento in monoterapia di pazienti affetti da carcinoma della prostata non metastatico localmente avanzato come terapia ormonale di prima scelta o per prevenire le ricadute di malattia dopo il trattamento con intento curativo;

trattamento in monoterapia di pazienti affetti da carcinoma della prostata metastatico, per i quali la castrazione chirurgica o farmacologica non è indicato o non è accettabile;

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 031113020 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rifater»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1146 del 18 ottobre 2006

Medicinale: RIFATER.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00795960152.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026981011 - «compresse rivestite» 40 compresse rivestite, varia in: A.I.C. n. 026981011 - «compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 026981023 - «compresse rivestite» 100 compresse rivestite, varia in: A.I.C. n. 026981023 - «compresse rivestite» 100 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rifinah»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1147 del 18 ottobre 2006

Medicinale: RIFINAH.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale n. 00795960152.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato: A.I.C. n. 025377021 - «300» 8 confetti, varia in: A.I.C. n. 025377021 - «300 mg + 150 mg compresse rivestite» 8 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rifadin»

Estratto determinazone A.I.C./N/V n. 1148 del 18 ottobre 2006

Medicinale: RIFADIN.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale n. 00795960152.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 021110059 - «2 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml varia in: A.I.C. n. 021110059 - «20 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 021110135 - «600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml per flebo, varia in: A.I.C. n. 021110135 - «600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide Ipsen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1149 del 18 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipsen S.p.a (codice fiscale n. 05619050585), con sede legale e domicilio fiscale in via Figino, 16 - 20100 Milano:

medicinale FLUTAMIDE IPSEN;

confezione: A.I.C. n. 034464014 - «250 mg compresse», 30 compresse,

è ora trasferita alla società: TAD Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967), con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, con variazione della denominazione del medicinale in FLUTAMIDE TAD.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09833

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Toxepasi».

Con la determinazione n. aR.M.20/D/110 del 16 ottobre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Roche S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

TOXEPASI «5 fiale liof. 400 mg + 5 f. solv.» - A.I.C. n. 029166016.

06A09825

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.485/D109 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MDM S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

GASTRODUE:

«compresse» - 30 compresse - A.I.C. n. 032985018;

«180 ml sospensione orale» - 1 flacone - A.I.C. n. 032985020;

REX:

«1 g compresse effervescente» - 30 compresse - A.I.C. n. 029481013;

«500 mg granulato» - 30 bustine - A.I.C. n. 029481037;

DELECIT:

«600 mg capsule molli» - 10 capsule - A.I.C. n. 025935038.

Con la determinazione n. aR.M.160/D/111 del 16 ottobre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

PIPERONIL «80 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021685019;

CITOFUR «30 capsule» 200 mg - A.I.C. n. 024258016.

Con la determinazione n. aR.M.400/D112 del 16 ottobre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

DARDUM:

iv 1 flac. 2 g + 1 f. 10 ml - A.I.C. n. 026039026;

im flac. 500 mg + 1 f. 2 ml - A.I.C. n. 026039038;

LISACEF:

«500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 023915010;

«250 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 023915022;

1 flac. 250 mg + 1 fiala 2,5 ml - A.I.C. n. 023915034;

1 flac. 500 mg + 1 fiala 2,5 ml - A.I.C. n. 023915046;

«125 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 023915073;

«250 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 023915097;

«500 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 023915109;

TIBIFOR:

«500 mg capsule rigide» 8 capsule rigide - A.I.C. n. 032986010;

LIKACIN:

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml - A.I.C. n. 024475016;

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini 2 ml - A.I.C. n. 024475028;

LISA:

«1000 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 031831035;

LIBEREN:

AD 5 supposte 75 mg - A.I.C. n. 018660035;

BB 5 supposte 30 mg - A.I.C. n. 018660047;

ARFEN:

10 supposte 500 mg - A.I.C. n. 024635043;

TARGET:

«100 mg + 25 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 025089018;

«100 mg + 25 mg compresse» 21 compresse - A.I.C. n. 025089020.

06A09826-06A09824-06A09834

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile - 1ª edizione del regolamento «Regole dell'aria»

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 3 ottobre 2006 è stata adottata la 1ª edizione del regolamento «Regole dell'aria».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06445961.

06A09802

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Leley S.c.s.r.l.» in Aosta, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2983, in data 13 ottobre 2006, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società cooperativa «Leley S.c.s.r.l.», con sede legale in Aosta, via Xavier e Maistre n. 14, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 27 maggio 2002, iscritta al n. 00520310079 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Alex Davide Maria Tessiore di Torino.

06A09800

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-258) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00